

Allegato I



POR FESR Lazio 2014-2020

AVVISO PUBBLICO PROGETTI STRATEGICI

Asse I

Ricerca e Innovazione

Obiettivo tematico I

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Priorità di investimento b)

Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I

Obiettivo specifico RA1.1

Incremento dell'attività di innovazione delle imprese

Azione 1.1.4

Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

Assessorato Formazione, Diritto allo Studio, Università e Ricerca, Attuazione del programma

**Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione
Scuola e Università, Diritto allo Studio**

INDICE

Articolo 1 – Obiettivi, finalità, contenuti e dotazione dell’Avviso	3
Articolo 2 – Definizioni e riferimenti normativi	4
Articolo 3 – Ruolo degli OdR Cardine e dell’OdR Mandatario e relativi requisiti specifici	4
Articolo 4 – Insiemi e Progetti Sovvenzionabili	6
Articolo 5 – Natura e misura della Sovvenzione.....	8
Articolo 6 – Spese Ammissibili.....	10
Articolo 7 – Requisiti dei Richiedenti e dei Beneficiari.....	11
Articolo 8 – Modalità di presentazione delle Richieste.....	12
Articolo 9 – Procedura di selezione delle Richieste e Concessione della Sovvenzione.....	14
Articolo 10 – Sottoscrizione dell’Atto di Impegno e obblighi dei Beneficiari.....	17
Articolo 11 – Modalità di erogazione	20
Articolo 12 – Decadenza e recupero della Sovvenzione	22
Articolo 13 – Comunicazioni, diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali.....	23
Appendice 1 – Definizioni	25
Appendice 2 - Requisiti di ammissibilità generali.....	32
Appendice 3 - Norme generali sulle Spese Ammissibili e relativa documentazione tecnico-amministrativa	35
Appendice 4 – Informativa ai sensi della Disciplina Privacy	39

Allegato A – Modello per la candidatura degli OdR Cardine ad individuare un Insieme di Progetti

Allegato B – FAC-simile e istruzioni per la compilazione del Formulario GeCoWEB

Allegato C – Modelli di Domanda, dichiarazioni e relative istruzioni

Articolo I – Obiettivi, finalità, contenuti e dotazione dell’Avviso

1. Il presente Avviso Pubblico («**Avviso**») è disposto in attuazione del Programma Operativo Regionale Lazio 2014-2020 (CCI: 2014IT16RFOP010 «**POR**») e in particolare dell’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione)”, Sub-Azione “Azioni di sostegno alla realizzazione di Progetti Strategici”, in conformità con la relativa Scheda Modalità Attuative Programma Operativo («**MAPO**») approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 26 luglio 2016 e ss.mm.ii..
2. La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso, intende sostenere il consolidamento dei collegamenti tra i dipartimenti universitari e i centri di ricerca, pubblici e privati, che presentano conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche rilevanti a livello internazionale nell’ambito delle 3 Aree di Specializzazione («**AdS**») “scienze della vita”, “green economy” e “aerospazio” individuate dalla Smart Specialisation Strategy del Lazio approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31 maggio 2016 («**RIS3**»), aumentando la fruibilità di tali conoscenze e competenze da parte del tessuto economico regionale e in particolare da parte delle PMI.
3. L’Avviso prevede la concessione di Sovvenzioni per la realizzazione di Insiemi di Progetti RSI da parte delle Imprese del Lazio, tra cui obbligatoriamente PMI, in collaborazione con gli Organismi di Ricerca e Diffusione delle Conoscenze (“OdR”). La valenza strategica dell’iniziativa risiede nel fare emergere un solido e riconoscibile punto di connessione, messo in comune da almeno due OdR operanti nel Lazio («**OdR Cardine**») per ciascuna delle tre AdS, al quale possono rivolgersi le imprese del Lazio per le loro esigenze di innovazione e di trasferimento tecnologico. Tale punto di connessione, quale un ufficio di trasferimento tecnologico o una unità organizzativa assimilabile e dotata di specifica esperienza nell’operare nello spazio europeo della ricerca, deve far parte di uno degli OdR Cardine che si candidano così a mettere a disposizione delle Imprese del Lazio impegnate sulle frontiere tecnologiche più promettenti, non solo le proprie competenze scientifiche e tecnologiche, ma anche quelle delle altre eccellenze nazionali e internazionali che saranno capaci di attivare sulle tematiche specifiche della AdS di riferimento.
4. A tal fine l’Avviso prevede che siano gli OdR Cardine ad individuare i Progetti RSI coerenti con le diverse tematiche di una specifica AdS, sollecitando quindi la partecipazione delle Imprese e, ferma restando una loro partecipazione minima a ciascun Progetto, di altri OdR. Uno degli OdR Cardine dovrà avere il mandato a presentare tutti i Progetti di un Insieme in modo congiunto e quindi esserne l’unico referente tecnico e amministrativo («**OdR Cardine Mandatario**»). Agli OdR Cardine selezionati per effetto della presentazione delle migliori progettualità relative ad un AdS, saranno concesse delle Sovvenzioni accessorie per far fronte ai compiti di coordinamento dei progetti anche sotto il profilo amministrativo e per promuovere il consolidamento del punto di connessione, a partire dalla diffusione degli obiettivi e dei risultati dei Progetti RSI sovvenzionati, e così facilitare anche nel più lungo termine il dialogo tra i produttori di conoscenza e le Imprese del Lazio e una loro più efficace partecipazione allo spazio europeo della ricerca.
5. Le Sovvenzioni alle Imprese sono attuate ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell’Unione Europea (GU UE L 187/1 del 26 giugno 2014), (cd. Regolamento Generale di Esenzione «**RGE**»), e in particolare ai sensi dell’art. 25 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo” («**Progetti RSI**»). Le Sovvenzioni agli Organismi di Ricerca e Diffusione delle Conoscenze, non costituiscono aiuti di Stato quando la loro partecipazione ai Progetti è in Effettiva Collaborazione e non si configura come una attività economica, in quanto svolta dall’OdR in maniera indipendente e volta ad acquisire maggiori conoscenze.
6. L’Avviso, in attuazione della MAPO e ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione delle Sovvenzioni stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche dei Progetti sovvenzionabili, la forma e la misura delle Sovvenzioni, i Destinatari che

possono beneficiarne, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei Beneficiari e i motivi e le modalità di decadenza e di recupero delle Sovvenzioni. A tal fine disciplina, inoltre, le funzioni della struttura regionale competente, la Direzione Regionale Formazione, Ricerca ed Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio («**Direzione Regionale**») e quelle di Lazio Innova a cui sono affidati i compiti di organismo intermedio di cui all'art. 2 (18) del Reg. (UE) 1303/2013¹ («**REG SIE**»).

7. La dotazione dell'Avviso ammonta complessivamente a Euro 14.232.900, di cui:
- una quota pari a Euro 5.000.000 destinata al finanziamento del o degli Insiemi di Progetti sviluppati nell'ambito dell'Area di Specializzazione intelligente delle "scienze della vita";
 - una quota pari a Euro 5.000.000 destinata al finanziamento del o degli Insiemi di Progetti sviluppati nell'ambito dell'Area di Specializzazione intelligente della "green economy";
 - una quota pari a Euro 4.232.900 destinata al finanziamento del o degli Insiemi di Progetti sviluppati nell'ambito dell'Area di Specializzazione intelligente dell' "aerospazio".

Tali quote possono essere oggetto di rimodulazioni tecniche, come meglio precisato all'art. 9, qualora si determino delle economie.

Articolo 2 – Definizioni e riferimenti normativi

- I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Avviso, incluse le appendici e gli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni, in grassetto e tra virgolette, introdotte nell'Avviso o riportate nell'Appendice n. I all'Avviso, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
- Ove non diversamente disposto si fa inoltre riferimento alla terminologia adottata dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020 e dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.
- I riferimenti alle previsioni contenute nell'Avviso esplicitano, ove diverso, l'articolo richiamato e, ove opportuno, di seguito e tra parentesi: prima il comma, poi la lettera e il numero romano. Analogamente, ove non diversamente specificato, il richiamo ad una lettera si intende allo stesso comma (e se indicato di seguito e tra parentesi al suo numero romano) e ad un numero romano si intende alla stessa lettera. La stessa notazione è applicata alla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale ove richiamata.

Articolo 3 – Ruolo degli OdR Cardine e dell'OdR Mandatario e relativi requisiti specifici

- Gli OdR Cardine devono essere almeno due e operanti nel Lazio e proporre la loro candidatura ad individuare un Insieme di Progetti RSI a partire dalle ore 12 del 17 aprile 2019 ed entro e non oltre le ore 18 del 20 maggio 2019, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it indicando nell'oggetto del messaggio la dicitura "Progetti Strategici – candidatura a raccogliere un insieme di Progetti per l'AdS" (da personalizzare con una delle tre AdS oggetto dell'Avviso) compilando la richiesta di candidatura e la relativa scheda in conformità ai modelli riportati in allegato A all'Avviso.
- Per OdR si intende la persona giuridica (università, ente di ricerca, etc.) e non le sue articolazioni funzionali ancorché dotate di una relativa autonomia (dipartimenti, facoltà, etc.). Pertanto, a titolo di esempio, non

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" (Fondi Strutturali e di Investimento Europei - Fondi SIE), come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 (GUUE L 193/1 del 30 luglio 2018).

è considerata presentata da due OdR una candidatura presentata da due dipartimenti della medesima università o ente di ricerca. Un OdR può partecipare in qualità di OdR Cardine solo ad un unico Insieme di Progetti. Si precisa che un OdR Cardine di un Insieme di Progetti può partecipare ai singoli Progetti RSI di un altro Insieme di Progetti (in qualità di OdR “non” Cardine), a condizione che il singolo Progetto RSI rispetti comunque i limiti di cui all’art. 4 (1) e riguardi una diversa AdS.

3. La candidatura di cui al comma 1 ha la finalità di assicurare che l’individuazione dei Progetti RSI e delle imprese partecipanti avvenga in modo trasparente anche attraverso l’utilizzo delle pagine dedicate dei siti www.regione.lazio.it, www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it, dove sono rese disponibili le informazioni appositamente fornite dai candidati per consentire la più ampia e informata partecipazione da parte delle imprese potenzialmente interessate. Al riguardo si evidenzia che Lazio Innova e la Regione Lazio verificheranno i requisiti dichiarati e le informazioni fornite solo successivamente alla presentazione della Domanda formale di Sovvenzione dell’Insieme di Progetti disciplinata all’art. 8, pur riservandosi ogni azione per interrompere l’individuazione dei Progetti RSI e delle imprese partecipanti da parte dei candidati, qualora si riscontri la produzione di informazioni fuorvianti o nell’ipotesi di manifesta mancanza dei requisiti. Presentando la candidatura i soggetti che si propongono quali OdR Cardine, riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso e in particolare che Lazio Innova e la Regione Lazio non assumono alcuna obbligazione nei loro confronti fino alla eventuale Concessione delle Sovvenzioni, a conclusione della procedura descritta all’art. 9, e che non esiste alcun presupposto per avanzare pretese economiche a qualsiasi titolo che riguardino l’attività svolta per l’individuazione e l’elaborazione della progettualità.
4. In particolare i soggetti candidati si assumono la piena responsabilità di rientrare nella definizione comunitaria di «**Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza**» o «**OdR**», ovvero essere una “entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati” (art. 2 (83) del RGE). Per la definizione di OdR e delle attività non economiche il cui finanziamento con risorse pubbliche non costituisce aiuto di Stato si tiene conto, inoltre, della giurisprudenza della Corte di Giustizia compendiata nella “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato” (GUUE 2016/C 262/1) e delle precisazioni previste nella “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (GUUE 2014/C 198/01).
5. Nella candidatura di cui al comma 1, i soggetti candidati quali OdR Cardine devono inoltre indicare l’OdR Cardine Mandatario, che deve ottenere il Mandato di cui ai commi 6 e 7, da parte di tutti i Beneficiari dei Progetti presentati all’interno dell’Insieme di Progetti, inclusi i Progetti RSI per i quali tale soggetto non è Beneficiario. Tutti gli OdR Cardine si assumono pertanto la piena responsabilità che tale soggetto abbia tutti i requisiti previsti dal presente Avviso e quelli specifici relativi alla capacità amministrativa previsti per assumere tale ruolo ai sensi dell’art. 125 (3) (d) del REG SIE, che sono:
 - a. avere ottenuto, al momento della presentazione della Domanda, almeno due milioni di sovvenzioni nel triennio 2016-2018 per la realizzazione di Progetti RSI direttamente dalla Commissione Europea o da sue agenzie incaricate nell’ambito dei programmi quadro della ricerca o in altri programmi gestiti a livello centralizzato dalla UE (finanziamenti diretti della UE a Progetti RSI);
 - b. avere dei Dipendenti («**Esperti LEAR**»), al momento della presentazione della Domanda e fino alla data di sottoscrizione dell’Atto di Impegno, che siano stati rappresentanti designati (Legal Entity Appointed Representative – LEAR) a richiedere e quindi a gestire i rapporti istituzionali per effetto di

tali finanziamenti diretti della UE a Progetti RSI per un ammontare totale di almeno un milione di Euro nel medesimo triennio 2016-2018.

6. Tutti gli altri Beneficiari dei Progetti appartenenti al medesimo Insieme di Progetti dovranno quindi conferire all'OdR Cardine Mandatario, e alla medesima sua articolazione organizzativa, un «**Mandato**» speciale e irrevocabile che preveda i seguenti compiti:
 - a. presentare la richiesta di partecipazione all'Avviso e tutta la documentazione richiesta, trasmettere le integrazioni eventualmente richieste in sede di istruttoria e inviare e ricevere tutte le comunicazioni attinenti al procedimento amministrativo, fino alla avvenuta sottoscrizione dell'Atto di Impegno. Tali compiti sono ricompresi nei documenti da produrre a corredo della Domanda da parte di tutti i Richiedenti mandanti, in conformità ai modelli 2a o 2b dell'Allegato C, con riferimento a ciascuno dei Progetti presentati nell'ambito di un Insieme di Progetti;
 - b. rappresentare, dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno, tutti i Beneficiari nei confronti di Lazio Innova per quanto riguarda tutti gli atti previsti dall'Avviso e dagli atti conseguenti, nonché presentare le richieste di erogazione, le Fidejussioni, le rendicontazioni e le richieste di variazione attinenti ai Progetti Sovvenzionati, svolgendo la funzione di raccordo per la trasmissione a Lazio Innova, tra l'altro, di tutte le comunicazioni previste all'art. 10 (7) e in particolare quelle per le quali è prevista l'adozione di provvedimenti di modifica come stabilito all'art. 10 (8);
 - c. stipulare tutti gli atti contrattuali connessi con la concessione della Sovvenzione e la gestione dei Progetti, ferme restando le responsabilità individuali conseguenti all'esecuzione delle parti di competenza dei singoli Beneficiari in termini tecnici e finanziari e di collaborazione nella rendicontazione;
 - d. assumere la responsabilità delle attività di coordinamento e monitoraggio dei Progetti e svolgere la funzione di controllo sugli avanzamenti delle attività di competenza dei singoli Beneficiari e delle relative spese, finalizzata ad accertare la massima coerenza, pertinenza e regolarità della documentazione di rendicontazione e presentare la stessa in modo organico e unitario a Lazio Innova, anche al fine di prevenire l'insorgere di Variazioni Sostanziali non preventivamente oggetto di richieste di modifica ai sensi dell'art. 10 (6) e prevenire inadempimenti per quanto riguarda gli obblighi di cui al medesimo art. 10 (8) (tracciabilità, controlli e conservazione dei documenti) e (10) (informazione e pubblicità).
7. Il Mandato, incluso nell'Accordo di Effettiva Collaborazione per i Progetti RSI che la prevedono o nell'Accordo per la Realizzazione in Aggregazione del Progetto Comune (come definiti negli art. 4 e 5), deve prevedere idonei poteri di monitoraggio, controllo e intervento da parte dell'OdR Cardine Mandatario, e in particolare che esso metta a disposizione per ciascun Progetto dei propri incaricati a supportare la corretta formazione, conservazione e produzione a Lazio Innova della documentazione tecnica ed amministrativa di rendicontazione, e più precisamente:
 - a. un proprio dipendente Esperto LEAR e un suo sostituto;
 - b. un soggetto iscritto all'Albo dei Revisori Legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze («**Revisore Legale**») incaricato di attestare, sotto forma di perizia giurata, le rendicontazioni di cui all'art. 11 (3) (c).

Articolo 4 – Insieme e Progetti Sovvenzionabili

1. Ciascun «**Insieme di Progetti**» deve essere coerente con una delle AdS “scienze della vita”, “green economy” e “aerospazio” oggetto dell'Avviso, ed essere composto da più Progetti RSI e da un Progetto Comune con le caratteristiche di seguito indicate:
 - a. Progetti RSI di Sviluppo Sperimentale realizzati da PMI del Lazio:
 - i. in forma singola: almeno il 30% delle Spese Ammissibili deve riguardare servizi di ricerca commissionati ad uno o più degli OdR Cardine e il totale delle Spese Ammissibili non deve essere

- inferiore a 120.000 Euro. Tale limite di importo è ridotto a 80.000 Euro per l'AdS "green economy";
- ii. in Effettiva Collaborazione tra più Imprese: almeno il 20% delle Spese Ammissibili deve riguardare servizi di ricerca commissionati ad uno o più degli OdR Cardine e il totale delle Spese Ammissibili non deve essere inferiore a 240.000 Euro. Tale limite di importo è ridotto a 160.000 Euro per l'AdS "green economy". La quota sostenuta da PMI del Lazio deve essere pari ad almeno il 30% delle Spese Ammissibili;
- b. Progetti RSI di Sviluppo Sperimentale ed eventuale Ricerca Industriale, realizzati in Effettiva Collaborazione tra Imprese e OdR:
- i. il totale delle Spese Ammissibili non deve essere inferiore a 240.000 Euro; tale limite di importo è ridotto a 160.000 Euro per l'AdS "green economy";
 - ii. le Spese Ammissibili riguardanti la Ricerca Industriale non devono superare il 30% del totale;
 - iii. almeno il 10% delle Spese Ammissibili devono essere a carico di uno o più degli OdR Cardine oppure almeno il 20% di tali Spese deve essere relativo a servizi di ricerca commissionati ad uno o più degli OdR Cardine;
 - iv. le Imprese devono sostenere una quota pari ad almeno il 30% del totale delle Spese Ammissibili. Qualora tale quota sia sostenuta da un'unica Impresa questa deve essere una PMI del Lazio, se tale quota è sostenuta da più Imprese l'importo sostenuto da PMI del Lazio deve essere pari ad almeno il 30% della quota a carico delle Imprese;
- c. un «**Progetto Comune**» realizzato dall'OdR Cardine Mandatario in aggregazione con l'altro o gli altri OdR Cardine in forza di un «**Accordo per la Realizzazione in Aggregazione**» di tale Progetto Comune, finalizzato a strutturare la collaborazione tra gli OdR Cardine con riferimento alla loro capacità di soddisfare le esigenze delle imprese in materia di innovazione e trasferimento tecnologico. Tale Progetto comprende:
- i. un «**Piano di Promozione**», facoltativo, indirizzato alle Imprese del Lazio e teso a far conoscere loro le conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche degli OdR Cardine utili a soddisfarne le specifiche esigenze di innovazione tecnologica con riferimento alle tematiche comprese nella AdS di competenza, che deve comprendere ed essere incentrato sulla diffusione dei risultati dei Progetti RSI sovvenzionati sottolineandone i benefici per le Imprese. Ai costi previsti per realizzare le attività previste nel Piano di Promozione è concessa una Sovvenzione di natura accessoria e comunque di importo non superiore al 3% del totale della Sovvenzione concessa ad un Insieme di Progetti;
 - ii. un «**Piano di Supporto**» relativo al supporto tecnico e amministrativo ai Beneficiari per la realizzazione e conclusione dei Progetti RSI.
2. Ciascun Progetto RSI deve essere coerente con almeno uno dei tematismi della AdS di riferimento così come declinati nella RIS3, come previsto dai criteri di ammissibilità specifici approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR ai sensi dell'art. 110 (2) (a) del REG SIE e riportati nella MAPO. Sempre come previsto da tali criteri di ammissibilità: (i) l'eventuale partecipazione ai Progetti RSI delle Grandi Imprese è consentita solo in riferimento allo sviluppo di progetti di effettiva ricerca e innovazione industriale e (ii) è esclusa la produzione di prodotti standardizzati (prodotti di massa) attraverso l'utilizzo di tecnologie esistenti.
 3. Ai fini del rispetto delle soglie di cui al comma 1 si tiene conto della Spesa Ammessa se eventualmente ridotta all'esito della valutazione, e si considerano anche le Spese Ammissibili ma non sovvenzionabili per insufficienza della dotazione finanziaria o perché a carico di Imprese non del Lazio. Si precisa inoltre che per servizi di ricerca si intende anche l'eventuale messa a disposizione di tecnologie, infrastrutture, laboratori, macchinari, personale qualificato o assimilabili, da parte degli OdR.
 4. Si riportano di seguito le definizioni di Sviluppo Sperimentale e ricerca industriale di cui all'art. 2, p. 86 e 85 del RGE e i rapporti generalmente accettati, anche in ambito Horizon 2020, con i livelli di maturità tecnologica (TRL: technology readiness level):

- a. **«Sviluppo Sperimentale»:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla Pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuati in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti (TRL5 - validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante; TRL6 - dimostrazione nell'ambiente rilevante; TRL7 - dimostrazione nell'ambiente operativo; TRL 8 - sistema completo e qualificato);
- b. **«Ricerca Industriale»:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche. (TRL2 - concetto della tecnologia formulato; TRL3 - Prova sperimentale del concetto; TRL4 - validazione in laboratorio del concetto).
5. Ciascun Progetto RSI deve avere un proprio obiettivo realizzativo specifico, almeno un relativo prodotto (*“deliverable”*), una persona fisica coordinatore tecnico scientifico, un Esperto LEAR dipendente dell'OdR Cardine Mandatario coordinatore amministrativo ed un suo sostituto, una data di partenza e una di conclusione e eventuali tappe (*“milestones”*) intermedie. I Progetti RSI in Effettiva Collaborazione, ove prevedano anche la Ricerca Industriale, devono essere articolati almeno in due **«Pacchetti di lavoro»** (*“Work Package”* o **«WP»**), ciascuno riconducibile integralmente ad attività di Ricerca Industriale o di Sviluppo Sperimentale e ciascuno con i requisiti di cui al periodo precedente.
6. Ciascun Progetto deve essere realizzato presso Sedi Operative ubicate nella Regione Lazio, salvo eventuali specifiche attività da svolgere altrove per motivate necessità tecniche ed economiche e preventivamente rappresentate nel Progetto e approvate.
7. I Progetti RSI oggetto di Sovvenzione dovranno essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla **«Data di Concessione»**, da intendersi come la data di pubblicazione del provvedimento di concessione della Sovvenzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (**«BURL»**). In caso di Progetti di importo superiore a 400.000 Euro tale termine è fissato in 24 mesi. In ogni caso, entro 24 mesi dalla Data di Concessione dovranno risultare pagate le Spese Effettivamente Sostenute con riferimento a tutto l'Insieme di Progetti approvati, comprese quelle relative al Progetto Comune.

Articolo 5 – Natura e misura della Sovvenzione

1. La **«Sovvenzione»** è un contributo a fondo perduto commisurato alle Spese Ammissibili, Ammesse e quindi Effettivamente Sostenute per ciascun Progetto finanziato contenuto negli Insiemi di Progetti finanziati nei limiti della pertinente quota di dotazione finanziaria di cui all'art. 1 (6), in coerenza e nel rispetto di quanto indicato nel presente Avviso, e con le percentuali indicate nella tabella che segue. La Sovvenzione per i Progetti RSI è concessa alle Imprese ai sensi dell'art. 25 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo” del RGE, applicando, ove ricorra il caso, le maggiori intensità di aiuto ivi previste nel caso di

Effettiva Collaborazione. Le Sovvenzioni concesse agli OdR per la quota a loro carico delle Spese dei Progetti RSI realizzati in Effettiva Collaborazione con le Imprese e quelle concesse agli OdR Cardine per il Progetto Comune non sono Aiuti di Stato.

Progetti di ricerca e sviluppo e azioni promozionali		OdR (contributo / spese ammissibili)	Intensità dell'Aiuto (contributo / spese ammissibili)			
			Riferimento Aiuti di Stato	Piccola Impresa	Media Impresa	Grande Impresa
A	Sviluppo Sperimentale	NO	Art. 25 (5)(c) RGE	45%	35%	25%
B	Sviluppo Sperimentale con effettiva collaborazione	80%	Art. 25 (5)(c) e (6) RGE	60%	50%	40%
C	Ricerca Industriale con effettiva collaborazione	80%	Art. 25 (5)(b) e (6) RGE	80%	75%	65%
D	Progetto Comune	100%	Non pertinente			

2. Per «**Effettiva Collaborazione**» si intende la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di Effettiva Collaborazione (art. 2 (90) del RGE). Restano comunque valide le precisazioni previste nella “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (GUUE 2014/C 198/01). L’art. 25 (6) del RGE inoltre stabilisce che per avere diritto alla maggiorazione dell’intensità di aiuto prevista in caso di Effettiva Collaborazione, il Progetto RSI deve soddisfare almeno una delle due seguenti condizioni:
 - a. prevedere la collaborazione effettiva tra più imprese di cui almeno una è una PMI e non prevedere che una singola impresa sostenga da sola più del 70% delle Spese Ammissibili, a tal fine le Imprese tra loro Collegate o Associate si considerano come una singola Impresa;
 - b. prevedere la collaborazione effettiva tra almeno un'Impresa e uno o più OdR, nell'ambito della quale tali OdR sostengono complessivamente almeno il 10% delle Spese Ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
3. Di norma affinché un Progetto RSI sia realizzato in Effettiva Collaborazione è necessario che lo stesso sia eseguito tramite una aggregazione temporanea tra i Beneficiari (ATI, RTI, ATS, ecc.), tuttavia è possibile che l'Effettiva Collaborazione si possa riscontrare anche nel caso di un Progetto RSI realizzato formalmente da un unico Beneficiario quando questo agisce esclusivamente nell'interesse dei consorziati o assimilabili che pertanto godono anche separatamente e indipendentemente dei risultati del Progetto RSI sostenendone, anche indirettamente (tramite conferimenti a patrimonio o obblighi di contribuzione di cui all'art. 2615 ter del codice civile), le spese in ragione della loro partecipazione e delle regole statutarie applicabili («**Aggregazioni Stabili**», quali ad esempio consorzi o contratti di rete “soggetto”). In tale caso le soglie di cui all'art. 4 (1) si calcolano facendo riferimento alle quote di partecipazione alle spese del Progetto RSI rispettivamente a carico degli OdR, degli OdR Cardine, dalle Imprese, da quelle che sono PMI e da quelle che sono del Lazio, considerando le rispettive quote di partecipazione all'Aggregazione Stabile o quanto a tal proposito diversamente disposto dallo statuto o dagli atti ivi previsti.
4. L'accordo tra i partecipanti alla realizzazione di un Progetto RSI realizzato in Effettiva Collaborazione, sia esso il contratto tra i partecipanti di una aggregazione temporanea che documentazione conforme alle previsioni statutarie di una Aggregazione Stabile («**Accordo di Effettiva Collaborazione**»), deve

comunque indicare i ruoli e le responsabilità dei partecipanti nell'attuazione del Progetto e la ripartizione dei costi e dei risultati, con particolare riferimento alla proprietà e alle condizioni di esercizio dei prodotti (“*deliverables*”) del Progetto e dei diritti di privativa industriale derivanti dal Progetto, specificando, in particolare, i risultati di spettanza del o degli OdR eventualmente partecipanti e i loro diritti di pubblicazione e diffusione. Tale Accordo di Effettiva Collaborazione deve comprendere anche il Mandato, avere forma scritta ed essere sottoscritto con metodi che consentano di autenticare i sottoscrittori e, ove rappresentino una persona giuridica, la loro capacità di impegnare legalmente quest'ultima.

5. Eventuali incrementi delle Spese Effettivamente Sostenute rispetto alle Spese Ammesse non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare della Sovvenzione rispetto a quella inizialmente concessa o successivamente rideterminata in riduzione. L'ammontare della Sovvenzione viene rideterminato sulla base delle percentuali di cui al comma 1 ove le Spese Effettivamente Sostenute risultino inferiori alle Spese Ammesse, fermo restando quanto stabilito in caso di Variazione Sostanziale, come definita all'art. 10 (5), e relativa decadenza della Sovvenzione concessa.
6. L'ammontare della Sovvenzione deve essere, inoltre, ridotto ove necessario a rispettare i vincoli connessi ai limiti di cumulo degli Aiuti o altre agevolazioni sulle medesime Spese Ammissibili, in conformità alle previsioni dell'art. 8 del RGE.

Articolo 6 – Spese Ammissibili

1. Sono «**Spese Ammissibili**», ferme restando le “Norme Generali sulle Spese Ammissibili POR e relativa documentazione tecnico-amministrativa” riportate nell'Appendice 3, le spese attinenti ai Progetti RSI e al Progetto Comune ammessi a Sovvenzione.
2. Sono Spese Ammissibili per i Progetti RSI quelle che rientrano nelle seguenti «**Voci di Spesa**» (o «**Voci**»):
 - a. spese per personale Dipendente, quali ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel Progetto e, in sede di rendicontazione, in proporzione al costo orario definito tramite la RAL ed effettivamente sostenuto (il Costo Standard Orario trova applicazione solo per la valutazione preventiva di congruità);
 - b. ammortamenti, canoni di leasing o noleggio della strumentazione, delle attrezzature, dei fabbricati e terreni, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e in misura non superiore alle aliquote di ammortamento fiscali;
 - c. costi per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche (*know-how*) e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza tramite una transazione effettuata alle normali condizioni e prezzi di mercato, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto. Rientrano in tale voce, in quanto costi per servizi direttamente imputabili al Progetto e soggetti a rendicontazione, i premi sulla Fidejussione da rilasciarsi a fronte dell'anticipo della Sovvenzione;
 - d. costi per l'acquisto di materiali di consumo, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Progetto; in tali costi sono compresi quelli per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dei prototipi;
 - e. per le sole Imprese, le spese generali, ossia costi indiretti riconoscibili ai sensi dell'art. 20 del Reg. (UE) n. 480/2014 “Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del Regolamento (UE) n. 1290/2013” (HORIZON 2020), nella misura forfettaria pari al 25% del totale costi diretti ammissibili (Voci (a), (b), (c) e (d)), ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto (consulenze a corpo e servizi), dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi (consulenze a giorno o ora uomo e strumentazione) che non sono utilizzate nei locali del Beneficiario, e del sostegno finanziario a terzi. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, le spese generali forfettarie non saranno quindi oggetto di specifica rendicontazione.
3. A parziale eccezione di quanto stabilito in materia di inammissibilità della spese sostenute nei confronti di Parti Correlate dalle “Norme generali sulle Spese Ammissibili e relativa documentazione tecnico-

amministrativa” di cui all’appendice 3, le spese sostenute dalle Aggregazioni Stabili di cui all’art. 5 (3) nei confronti dei propri consorziati o assimilabili sono ammissibili nella misura in cui sono «**Spese Trasparenti**». Per Spese Trasparenti si intendono quelle rimborsate dalla Aggregazione Stabile ai propri consorziati o assimilabili a fronte di loro Spese Effettivamente Sostenute e che rispondono a tutte le ulteriori condizioni previste dall’Avviso anche in termini di documentazione da conservare e da rendicontare. Non sono comunque Spese Trasparenti quelle sostenute dal consorziato o assimilabile nei confronti di sue Parti Correlate o nei confronti degli altri consorziati o assimilabili.

4. Sono Spese Ammissibili per il Progetto Comune:
- a. i costi relativi alla realizzazione del Piano di Promozione, sostenuti dai soli OdR Cardine, e di natura incrementale, ovvero Spese che non riguardano personale o dotazioni già nella disponibilità degli OdR in quanto già oggetto di impegni giuridicamente vincolanti (contratti o assimilabili) alla Data della Richiesta. A parziale eccezione, una quota di tali spese, non superiore al 20% del totale del Piano di Promozione e riconducibile all’attività di individuazione dei Progetti RSI presentati nell’Insieme di Progetti finanziato, è considerata progettazione ai sensi del p. I (b) delle “Norme Generali sulle Spese Ammissibili POR e relativa documentazione tecnico-amministrativa” riportate nell’Appendice 3, ed è, pertanto, Spesa Ammissibile anche se sostenuta precedentemente alla Data della Richiesta, a condizione che sia comunque incrementale in quanto i relativi impegni giuridicamente vincolanti risultano assunti successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso.
 - b. i costi per gli Esperti LEAR e per il Revisore Legale previsti dal Piano di Supporto per ciascun Progetto RSI e sostenuti dal solo OdR Cardine Mandatario.

Articolo 7 – Requisiti dei Richiedenti e dei Beneficiari

1. I Beneficiari delle Sovvenzioni previste dall’Avviso sono le Imprese e gli OdR che realizzano i Progetti RSI finanziati nell’ambito di un Insieme di Progetti finanziato e ne sostengono le relative Spese Ammesse e, per i Progetti Comuni finanziati, i soli OdR Cardine che ne sostengono le relative Spese Ammesse.
2. I Richiedenti e quindi i Beneficiari devono possedere i requisiti di ammissibilità generali riportati nell’Appendice 2, con riferimento ai periodi ivi indicati.
3. I Richiedenti e quindi i Beneficiari che sono OdR, inoltre, devono essere persone giuridiche e rientrare nella pertinente definizione di cui all’art. 3 (4), dal momento della presentazione della Domanda e fino alla erogazione del saldo, nonché possedere gli ulteriori requisiti specifici previsti in tale art. 3 per gli OdR Cardine e per l’OdR Cardine Mandatario. I Richiedenti e quindi i Beneficiari che sono Imprese devono, inoltre, dal momento della presentazione della Domanda e fino all’erogazione del saldo, essere iscritti al Registro delle Imprese oppure, nel caso dei Liberi Professionisti, essere titolari di una Partita IVA attiva.
4. Inoltre i Richiedenti e quindi i Beneficiari devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità specifici, da verificare al momento della presentazione della Domanda e comunque mantenere fino al momento della sottoscrizione dell’Atto di Impegno:
 - a. se Imprese: non essere Imprese in Difficoltà;
 - b. possedere una capacità finanziaria e operativa adeguata a portare a termine i propri Progetti compresi nell’Insieme di Progetti ai sensi dell’art. 125 (3) (d) del REG SIE. Tale requisito è verificato:
 - i. nel caso in cui il Richiedente, per effetto del regime fiscale e contabile applicato, sia in grado di determinare il patrimonio netto: sulla base del rapporto fra il patrimonio netto del Richiedente (PN) e le Spese dei Progetti RSI e del Progetto Comune a suo carico (P) al netto delle corrispondenti Sovvenzioni concedibili (S), secondo la seguente formula:

$$\frac{PN}{P - S} > 50\%$$

Il patrimonio netto è quello risultante nell'Ultimo Bilancio. Per i Richiedenti privi dell'Ultimo Bilancio perché di recente costituzione, il patrimonio netto è pari al valore del capitale sociale deliberato risultante al Registro delle Imprese Italiano. Nel caso di soggetti privati non tenuti al deposito dei bilanci ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, il patrimonio netto si desume da un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato o sulla base dei parametri indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante del modello unico per la dichiarazione dei redditi di impresa e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.

Nel caso in cui il patrimonio netto non sia sufficiente, è facoltà del Richiedente incrementarlo in misura sufficiente a rispettare il requisito, mediante atto successivo alla data di chiusura dell'Ultimo Bilancio (es. delibera di aumento del capitale sociale) risultante al Registro delle Imprese Italiano alla Data della Richiesta. Lazio innova non è tenuta a prendere in considerazione tali incrementi ove non debitamente segnalati dal Richiedente nel Formulário GeCoWEB e comunque ove non siano, anche a seguito di specifica richiesta di Lazio Innova, opportunamente documentati.

In ogni caso, qualora il valore del patrimonio netto rilevante ai fini della verifica risulti, in tutto o in parte, non effettivamente versato, (es. aumento di capitale deliberato, ma non sottoscritto, o sottoscritto, ma non versato), la concessione della Sovvenzione è condizionata al versamento di quanto necessario per far sì che il rapporto sia almeno pari al 100%, da dimostrare entro la data di sottoscrizione dell'Atto di Impegno, pena la decadenza della Sovvenzione concessa.

- ii. Nel caso in cui il Richiedente, per effetto del regime fiscale e contabile applicato, non sia in grado di determinare il patrimonio netto: sulla base del rapporto fra il fatturato o, per i soggetti pubblici, il totale delle entrate annue correnti del Richiedente (F), come risultante dall'Ultimo Bilancio, e le Spese dei Progetti RSI e del Progetto Comune a suo carico (P) al netto delle corrispondenti Sovvenzioni concedibili (S), secondo la seguente formula:

$$\frac{F}{P - S} > 200\%$$

Qualora il fatturato o il totale delle entrate annue correnti risultanti dall'Ultimo Bilancio non sia sufficiente, è facoltà del Richiedente utilizzare il fatturato relativo all'ultimo esercizio, come risultante da dichiarazioni valide ai fini fiscali (dichiarazione IVA o assimilabili). Lazio innova non è tenuta a prendere in considerazione tali maggiori valori ove tali dichiarazioni non siano allegate dal Richiedente nel Formulário GeCoWEB.

- iii. Nel caso di Progetti da realizzare tramite aggregazioni temporanee: la capacità economica e finanziaria deve essere posseduta da ciascuno dei partecipanti, calcolata ai sensi dei precedenti punti i) e ii), in proporzione alle Spese dei Progetti RSI o del Progetto Comune a carico di ciascuno di essi e al netto delle corrispondenti Sovvenzioni. I Richiedenti Aggregazioni Stabili possono avvalersi di tale facoltà con riferimento alla capacità economica e finanziaria dei propri soci (consorziati o assimilabili), sempre in proporzione alla loro partecipazione ai Progetti, producendo la documentazione idonea non ricavabile dal Registro delle Imprese Italiane.

5. Lazio Innova effettuerà verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti. Nella fase della presentazione della Domanda e prima della concessione della Sovvenzione, Lazio Innova effettua delle verifiche anche sulle dimensioni aziendali delle Imprese Richiedenti, in particolare richiedendo loro di produrre le dichiarazioni di cui al modello 5a o 5b dell'Allegato C all'Avviso, al fine di controllare il rispetto del requisito di ammissibilità riguardante la partecipazione minima da parte delle PMI ai Progetti RSI, di cui all'art. 4 (1) e le intensità di Aiuto concedibili a seconda della dimensione di Impresa di cui all'art. 5 (1).

Articolo 8 – Modalità di presentazione delle Richieste

1. Successivamente alla presentazione della candidatura da parte degli OdR Cardine, l'OdR Cardine Mandatario ivi individuato deve presentare la Richiesta di Sovvenzione per l'Insieme di Progetti, compilando preventivamente, a partire dalle ore 12 del 17 aprile 2019 ed entro e non oltre le ore 18 del 10 luglio 2019, esclusivamente per via telematica, i Formulari per la presentazione dei singoli Progetti

appartenenti all'Insieme disponibili on-line nella piattaforma GeCoWEB, accessibile dal sito www.lazioinova.it nella pagina dedicata, seguendo la procedura di seguito indicata.

2. L'OdR Cardine Mandatario, una volta registratosi e registrati su GeCoWEB tutti i Richiedenti per ogni singolo Progetto, dovrà compilare il Formulário appropriato per tale singolo Progetto ("Progetto Comune I.1.4" o "Progetto RSI I.1.4"), in conformità ai fac-simile contenuti nell'allegato B e seguendo le istruzioni ivi riportate. Al Formulário vanno allegati, prima della sua finalizzazione (Data della Richiesta) che rende immodificabile il Progetto ivi rappresentato compresi gli allegati, i seguenti documenti:
 - a. la documentazione tecnica-amministrativa relativa alle Spese Ammissibili di cui al punto 5 delle "Norme Generali sulle Spese Ammissibili POR e relativa documentazione tecnico-amministrativa" riportate nell'Appendice 3;
 - b. la documentazione progettuale, redatta in conformità con il modello appropriato riportato nelle appendici 1 (Progetto Comune) o 2 (piano di lavoro del Progetto RSI) dell'allegato B;
 - c. qualsiasi ulteriore informazione e documento ritenuto utile per le analisi, verifiche e valutazioni previste dall'Avviso, incluse quelle relative alla pertinenza e congruità delle Spese Ammissibili (analisi di mercato, analisi comparative delle alternative, confronti tra più preventivi, etc). Tra questi si rammentano l'eventuale delibera di aumento del capitale sociale, la documentazione fiscale o la documentazione relativa ai consorziati o assimilabili di una Aggregazione Stabile, utili a dimostrare il possesso della capacità operativa e finanziaria di cui all'art. 7 (4) (b), nel caso i Richiedenti intendano avvalersi delle facoltà ivi previste;

e, inoltre, ove ricorrano i casi di seguito indicati:

 - d. nel caso di soggetti i cui Bilanci non sono depositati al Registro delle Imprese Italiano ai sensi dell'art. 2435 del codice civile: l'Ultimo Bilancio come definito al punto 5 dell'appendice 1 "Definizioni";
 - e. nel caso di Progetti da realizzarsi in Effettiva Collaborazione: l'Accordo di Effettiva Collaborazione di cui all'art. 5 (4), se già validamente sottoscritto, ovvero il suo testo da sottoscrivere entro i termini di cui all'art. 10 (1) in conformità sostanziale con quanto prospettato;
 - f. nel caso di Richiedenti persone giuridiche non iscritti al Registro delle Imprese Italiano:
 - i. la documentazione che comprova l'esistenza della persona giuridica Richiedente (atto costitutivo o assimilabile, statuto vigente, etc.), ove non siano stati indicati nel Formulário gli estremi di tali documenti, nel caso siano sottoposti a pubblicità legale e disponibili su internet (come da istruzioni riportate nell'allegato B all'Avviso);
 - ii. la documentazione che comprova il potere della persona fisica sottoscrittore di impegnare dal punto di vista legale la persona giuridica Richiedente, ove non siano stati indicati nel Formulário gli estremi di tali documenti, nel caso siano sottoposti a pubblicità legale e disponibili su internet (come da istruzioni riportate nell'allegato B all'Avviso).
3. Compilato il Formulário e allegati i documenti previsti nel precedente comma 2, sarà assegnato automaticamente da GeCoWEB un numero identificativo al Formulário e quindi al Progetto, sarà generato dal sistema un file contenente il "Mandato e dichiarazioni dei Beneficiari Mandanti", uno per ogni Beneficiario Mandante se più di uno, Tali documenti sono composti da GeCoWEB in conformità al modello 2a, nel caso di richiedenti Imprese, o al modello 2b, nel caso di Richiedenti OdR, e devono essere allegati obbligatoriamente alla Domanda validamente sottoscritti con Firma Digitale del Legale Rappresentante del Richiedente indicato, seguendo le istruzioni riportate nell'allegato C all'Avviso che contiene anche tali modelli.
4. La finalizzazione del Formulário non è sufficiente ai fini della presentazione della Richiesta di Sovvenzione, che deve riguardare un intero Insieme di Progetti ed essere formalizzata inviando via PEC la Domanda redatta in conformità al modello I, sottoscritta con Firma Digitale del Legale Rappresentante dell'OdR Cardine Mandatario, corredata dagli allegati previsti e seguendo le istruzioni riportate nell'allegato C all'Avviso, che contiene anche tale modello. La PEC va inviata all'indirizzo incentivi@pec.lazioinova.it, a

partire dalle ore 12 del 17 aprile 2019 ed entro e non oltre le ore 18 del 12 luglio 2019, indicando nell'oggetto la dicitura "Progetti Strategici – Insieme di Progetti per l'AdS" (da personalizzare con una delle tre AdS oggetto dell'Avviso). L'invio della Domanda via PEC costituisce avvio del procedimento amministrativo, e il suo invio fuori dai termini indicati comporta l'inammissibilità della stessa.

5. In caso di Richiedenti non soggetti alla legislazione italiana, è consentita la presentazione delle Richieste da parte di un rappresentante, tramite propria PEC e sottoscritta mediante propria Firma Digitale, che risulti a tal fine appositamente nominato e incaricato. Tale rappresentante deve essere un Revisore Legale o un avvocato abilitato alla professione in Italia, esperto o che si avvale di legali o revisori esperti del diritto dello Stato di residenza di tale Richiedente, che allega al Formulario o alla Domanda tale incarico, una relazione in merito alla equipollenza dei requisiti posseduti dal Richiedente rispetto a quelli previsti dall'Avviso sulla base della legislazione italiana e la relativa documentazione equipollente.
6. Presentando la Domanda, i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
7. Il Richiedente, pena la decadenza, assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova, per il tramite dell'OdR Cardine Mandatario, gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e gli ulteriori dati e informazioni rilevanti per l'Avviso, nel caso in cui, tra la data di presentazione della Domanda e la Data di Concessione, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni, dati o informazioni.

Articolo 9 – Procedura di selezione delle Richieste e Concessione della Sovvenzione

1. La selezione delle Richieste di Sovvenzione per gli Insiemi di Progetti seguirà la procedura valutativa a graduatoria, ovvero gli Insiemi di Progetti ammissibili saranno sovvenzionati nel limite della dotazione finanziaria seguendo l'ordine decrescente di punteggio attribuito in base ai criteri di valutazione, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo. Analogamente, ove la dotazione finanziaria fosse insufficiente per finanziare integralmente i Progetti RSI ammissibili e che hanno raggiunto i punteggi minimi previsti, nell'ambito di un Insieme di Progetti, i singoli Progetti RSI saranno finanziati in ordine decrescente di punteggio.
2. L'attività istruttoria si articola nelle seguenti fasi:
 - a. istruttoria formale: verifica della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
 - b. valutazione: valutazione tecnico-scientifica dei singoli Progetti e dei relativi Insiemi sulla base degli elementi derivanti dalle specifiche dell'Avviso.

Istruttoria formale

3. L'istruttoria di ammissibilità formale si articola in:
 - a. verifica della correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della Richiesta (rispetto delle modalità e dei tempi);
 - b. verifica della completezza della Richiesta;
 - c. verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità da parte dei Richiedenti anche tramite i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
 - d. verifica della capacità operativa, finanziaria e amministrativa dei Richiedenti.
4. Saranno comunque considerati non ammissibili e non integrabili:
 - a. le Richieste:
 - i. la cui Domanda è inviata fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste all'art. 8 (4) e (5);

- ii. la cui Domanda non è sottoscritta con Firma Digitale dall'OdR Cardine Mandatario;
 - iii. che non prevedono almeno due OdR Cardine operativi nel Lazio e quelle la cui capacità amministrativa dell'OdR Cardine Mandatario risultasse insufficiente;
 - iv. che prevedono un OdR Cardine qualificato come tale anche in un'altra Richiesta;
- b. i Progetti:
- i. per i quali non siano stati allegati alla Domanda il "Mandato e dichiarazioni dei Beneficiari Mandanti" composte automaticamente da GeCoWEB secondo i modelli 2a o 2b previsti nell'allegato C;
 - ii. per i quali non sia stato compilato e finalizzato il Formulario mediante il sistema GeCoWEB (assenza di Formulario);
 - iii. per i quali il Formulario non contenga la descrizione del Progetto e l'indicazione delle Spese Ammissibili (Formulario privo di elementi essenziali);
 - iv. per i quali la capacità operativa e finanziaria dei Richiedenti risulti insufficiente.
5. Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria per verificare l'ammissibilità formale dei Richiedenti. Il termine per l'invio delle integrazioni è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. È fatta salva la possibilità di indicare nella richiesta un termine inferiore, comunque almeno pari a 3 giorni lavorativi, ove la documentazione richiesta debba essere nella disponibilità dell'OdR Cardine Mandatario. Decorso tale termine Lazio Innova procede sulla base della documentazione disponibile.
6. Si precisa che non saranno ritenuti ammissibili i Progetti da realizzarsi in forma aggregata qualora anche uno solo dei partecipanti risultasse non ammissibile. Le Richieste e i Progetti risultati non ammissibili, in qualunque fase venga rilevato il motivo di inammissibilità, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., saranno oggetto di una specifica comunicazione da parte di Lazio Innova all'OdR Cardine Mandatario, il quale può presentare entro 10 giorni eventuali controdeduzioni. Tale comunicazione è inviata per conoscenza anche al o agli altri Richiedenti interessati.

Valutazione

7. La valutazione delle Richieste che hanno superato positivamente l'istruttoria formale, di cui al comma 2 (b), sarà effettuata con le modalità previste dalla L.R. n. 4 agosto 2008, n. 13 "Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio". In particolare il «**Nucleo di Valutazione**», organismo collegiale istituito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 13/2008 e disciplinato dalle D.G.R. n. 624 del 25 ottobre 2016 e n. 756 del 28 novembre 2017, procede a:
- a. definire ed approvare le linee guida della valutazione dei Progetti, ad uso interno dei revisori, in coerenza con i criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al comma 8, anche declinando le metodologie per l'attribuzione dei punteggi all'interno dei criteri;
 - b. valutare eventuali controdeduzioni avanzate dall'OdR Cardine Mandatario, pervenute a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
 - c. verificare la rispondenza delle valutazioni dei Progetti effettuate dai revisori alle linee guida della valutazione, assegnando i punteggi previsti per ogni Progetto RSI e per ogni Insieme di Progetti;
 - d. definire ed approvare l'elenco degli Insiemi di Progetti e dei Progetti ritenuti non ammissibili, specificandone i relativi motivi, e gli elenchi di quelli ammissibili, suddivisi in non finanziabili per non avere raggiunto i punteggi minimi e in finanziabili, con indicazione dei relativi punteggi, Spese Ammesse e Sovvenzione concedibile, da trasmettersi alla Regione Lazio, per il tramite di Lazio Innova.
8. I criteri di selezione si articolano in criteri di valutazione e priorità, in conformità a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR ai sensi dell'art. 110 (2) (a) del REG SIE come riportati nella MAPO e nella seguente tabella.

Criterio di valutazione: “qualità tecnica e completezza del progetto RSI”, sub criteri:	Punteggio minimo	Punteggio massimo
1. Chiarezza della descrizione e definizione degli obiettivi del Progetto RSI finali e intermedi	7	10
2. Qualità della metodologia di implementazione del Progetto RSI	7	10
3. Replicabilità delle conoscenze sviluppate e dei risultati	6	10
4. Capacità e esperienza dei beneficiari di intercettare le direttrici di cambiamento della pertinente AdS della RIS3;	8	15
5. Congruità dei costi previsti per la realizzazione del Progetto RSI	8	10
6. Livello della redditività attesa dall'industrializzazione delle attività oggetto del Progetto RSI	6	10
7. Impatto sulla competitività della filiera: ricadute industriali e occupazionali per i proponenti e per la filiera, sostenibilità ambientale, pari opportunità e grado di diversificazione produttiva e di mercato	10	15
Criterio di priorità: “livello di strutturazione e validità scientifica dei soggetti coinvolti, sulla base delle specifiche competenze degli stessi e della loro valenza strategica”, sub criteri:		
8. Capacità degli OdR Cardine di soddisfare in modo ampio le esigenze di innovazione tecnologica delle PMI per un ampio spettro di tematismi previsti dalla AdS di riferimento, come dimostrato dai Progetti RSI presentati e relative valutazioni		8
9. Capacità degli OdR Cardine di coinvolgere ulteriori eccellenze scientifiche e tecnologiche nazionali e internazionali nel soddisfare le specifiche esigenze di innovazione tecnologica delle PMI, come dimostrato dai Progetti RSI presentati e relative valutazioni		6
10. Livello di strutturazione della collaborazione tra gli OdR Cardine e validità del Progetto Comune nel suscitare in modo durevole l'interesse delle Imprese, come dimostrato dal Progetto Comune presentato e relativa valutazione		6
Totale		100

9. La valutazione è effettuata per ciascun Progetto RSI sulla base del criterio e dei sub criteri di valutazione (da 1 a 7 nella griglia).
10. Il punteggio complessivo dell'Insieme di Progetti è dato dalla somma:
- della media dei punteggi complessivi ottenuti con riferimento ai sub criteri da 1 a 7 da ciascun Progetto RSI ammissibile formalmente facente parte dell'Insieme, ponderata per l'importo della Sovvenzione richiesta per ciascuno di essi;
 - del punteggio complessivo relativo ai sub criteri di priorità da 8 e 9, relativi alle caratteristiche dei Progetti RSI appartenenti all'Insieme, e del sub criterio di priorità 10 relativo alle caratteristiche del progetto Comune e sulla capacità degli OdR Cardine di soddisfare, anche in un'ottica prospettica, le esigenze di innovazione tecnologica delle Imprese del Lazio.
11. Saranno finanziati, in ordine decrescente di punteggio, gli Insiemi di Progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto, fino ad esaurimento delle risorse previste per ciascuna quota della dotazione finanziaria della pertinente AdS di cui all'art. 1 (7), e al suo interno il Progetto Comune e i Progetti RSI ammissibili che raggiungono almeno i punteggi minimi (“soglia”) in relazione ai singoli sub criteri di valutazione e che hanno totalizzato un punteggio complessivo non inferiore a 55 punti. Qualora la dotazione finanziaria non dia copertura alle sovvenzioni concedibili a tutti i Progetti RSI finanziabili compresi nell'Insieme di Progetti finanziabile, si procederà in ordine decrescente di punteggio. In caso di parità di punteggio sarà finanziato il Progetto con il punteggio più alto in relazione al sub criterio di valutazione n. 7, in caso di ulteriore

parità quello con il punteggio più alto in relazione al sub criterio di valutazione n. 6, e così reiterando con riferimento, nell'ordine, ai punteggi relativi ai sub criteri di valutazione n. 5, 4, 3 e 2.

12. Nel caso non risulti finanziabile alcun Insieme di Progetti con riferimento ad una o due AdS o le rispettive quote di dotazione non risultino integralmente utilizzate dopo il finanziamento integrale di tutti i Progetti finanziabili, la relativa dotazione finanziaria residua è attribuita, in proporzione alla dotazione originale, alle AdS che presentano Insiemi di Progetti finanziati solo in parte e quindi a quelli non finanziati per esaurimento della dotazione finanziaria.
13. Nel caso un Insieme di Progetti non possa essere interamente finanziato per insufficienza di risorse, è ammesso un finanziamento parziale a condizione che le risorse ancora disponibili siano sufficienti a finanziare almeno il 30% dei Progetti RSI. Nel caso un singolo Progetto RSI non possa essere interamente finanziato per insufficienza di risorse, il finanziamento sarà condizionato all'accettazione dei Richiedenti di realizzare integralmente tale Progetto a parità di finanziamento ottenuto.
14. Per tutti i Progetti finanziabili Lazio Innova effettua la verifica puntuale del possesso dei requisiti di ammissibilità formale dichiarati in sede di presentazione della Richiesta, prima dell'assunzione da parte della Direzione Regionale della determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti della selezione («**Concessione**»), con la sola eccezione dei requisiti generali di cui ai punti 1 a) e b) dell'appendice 2 (Disciplina Antimafia e condanne o assimilabili), che saranno verificati successivamente alla Concessione e prima della sottoscrizione dell'Atto di Impegno.

Concessione

15. Gli esiti della selezione, approvati con determinazione della Direzione Regionale, saranno pubblicati sul BURL, nella sezione Amministrazione Trasparente e sui siti internet www.regione.lazio.it, www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it. La data di pubblicazione di tale provvedimento sul BURL, è definita «**Data di Concessione**». Con le medesime modalità la Direzione Regionale potrà, in caso di ulteriori disponibilità finanziarie anche derivanti da nullità, da decadenze o da rinunce, completare il finanziamento del Progetto RSI finanziabile solo in parte e quindi, seguendo l'ordine di graduatoria finanziare ulteriori Progetti RSI finanziabili ma non finanziati a causa dell'esaurimento della dotazione finanziaria.

Articolo 10 – Sottoscrizione dell'Atto di Impegno e obblighi dei Beneficiari

1. Lazio Innova, entro 15 giorni dalla Data di Concessione, invia una comunicazione agli OdR Cardine Mandatari, e per conoscenza agli altri Beneficiari, invitandoli a sottoscrivere l'Atto di Impegno ivi allegato. Entro e non oltre i 60 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, gli OdR Cardine Mandatari devono sottoscrivere l'Atto di Impegno e trasmetterlo a Lazio Innova, con le modalità indicate e allegando quanto in essa richiesto, tra cui la documentazione che comprovi la contrattualizzazione dei Mandati, degli Accordi di Effettiva Collaborazione e dell'Accordo per la Realizzazione in Aggregazione del Progetto Comune. Prima della sottoscrizione dell'Atto di impegno Lazio Innova provvederà alle verifiche dei requisiti generali di cui ai punti 1 (a) e (b) dell'appendice 2 (Disciplina Antimafia e condanne o assimilabili).
2. Qualora i Beneficiari non rispettino i termini e le modalità di cui al comma 1, ovvero essi o il Progetto abbiano perso o non abbiano acquisito i requisiti previsti negli articoli da 3 a 7 prima della sottoscrizione dell'Atto di Impegno, saranno considerati rinunciatari e Lazio Innova intenderà risolti di diritto gli impegni e i rapporti assunti, dandone comunicazione alla Direzione Regionale per le conseguenti determinazioni di decadenza della Sovvenzione concessa.

Obblighi di realizzazione e mantenimento

3. I Beneficiari si impegnano a realizzare il Progetto in conformità a quello presentato e, con la sottoscrizione dell'Atto di Impegno, in conformità a quello approvato in sede di concessione definitiva della Sovvenzione, senza Variazioni Sostanziali e con l'intento di raggiungere gli obiettivi previsti dal Progetto, e in osservanza dei principi di buona fede e correttezza di agli artt. 1175 e 1375 C.C., facendosi carico di qualunque ulteriore onere necessario alla realizzazione del Progetto, anche per Spese non Ammissibili, non Ammesse,

non finanziabili o impreviste. In particolare i Beneficiari si impegnano a realizzare i Progetti entro i termini di cui all'art. 4 (7) e a non apportare Variazioni Sostanziali al Progetto ammesso, anche rilevate in sede di rendicontazione finale o prive di impatto economico, come stabilito dall'art. 71 del REG SIE. I Beneficiari si impegnano inoltre a realizzare i Progetti adottando tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, razza e origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale a norma dell'art. 7 del REG SIE e seguendo il principio dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.

4. L'OdR cardine Mandatario, inoltre assume inoltre gli specifici obblighi di cui all'art. 3 (6) lettere b) e c) e più complessivamente, in solido con gli altri OdR Cardine, l'impegno a portare a realizzazione l'insieme dei Progetti applicando la diligenza attesa da un ente esperto nella realizzazione di Progetti RSI, nella piena consapevolezza che, anche solo in caso di inerzia, la mancata erogazione della Sovvenzione concessa può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR e, quindi, mettere a repentaglio le entrate previste nel bilancio della Regione Lazio per effetto del cofinanziamento europeo (50%) e statale (35%). A tale fine l'ammontare del contributo sulle Spese Effettivamente Sostenute relative al Piano di Promozione sarà ridotta: all'80%, qualora il rapporto tra l'importo delle erogazioni per i Progetti RSI appartenenti al medesimo Insieme sia inferiore all'80%, ma non inferiore al 70%, dell'importo concesso; al 60% qualora tale rapporto sia inferiore al 70%, ma non inferiore al 50%, e nulla qualora tale rapporto sia inferiore al 50%.
5. Per «**Variazioni Sostanziali**» si intendono quelle previste dal suddetto art. 71 del REG SIE e che determinano la decadenza della Sovvenzione concessa, ovvero quelle che alterano la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del Progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Sono senz'altro tali le modifiche che incidono in negativo sull'ammissibilità del Progetto, incluso il suo carattere organico e funzionale, sull'ammissibilità dei Beneficiari o sugli elementi che hanno determinato i punteggi relativi ai criteri di valutazione del Progetto di cui all'art. 9, in modo tale da alterarne la posizione utile in graduatoria per la concessione della Sovvenzione. Non sono tali le modifiche del Beneficiario per effetto di successione universale, come ad esempio nel caso di fusioni per incorporazione o per effetto di una trasformazione societaria del Beneficiario, in quanto il nuovo soggetto giuridico subentra anche in tutti i rapporti giuridici riguardanti la Sovvenzione, fermo restando il mantenimento dei requisiti generali e specifici previsti agli artt. 3 e 7.
6. Il Beneficiario, ove ritenga che ciò non comporti una Variazione Sostanziale, potrà operare modifiche compensative tra le singole Voci delle Spese Ammesse del Progetto nel limite del 10% del totale.
7. I Beneficiari sono tenuti ad osservare i principi di buona fede e correttezza, nella piena consapevolezza che, anche solo in caso di inerzia, la mancata erogazione della Sovvenzione concessa può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR. A tal fine, nonché per rispettare gli obblighi di cui ai commi 3 e 4, i Beneficiari tramite l'OdR Cardine Mandatario si impegnano a comunicare a Lazio Innova con la massima sollecitudine:
 - a. eventuali modifiche sopravvenute dalla Data di Concessione, siano esse modifiche di carattere finanziario, tecnico, organizzativo, o qualsiasi altro cambiamento che possa configurarsi come una Variazione Sostanziale del Progetto rispetto ai dati comunicati precedentemente, e comunque le modifiche che superano il limite di cui al comma 6. Non sono ammesse modifiche precedenti la Data di Concessione;
 - b. le criticità eventualmente intervenute che si frappongono alla realizzazione del Progetto o al raggiungimento degli obiettivi previsti, illustrando le contromisure adottate o da adottare;
 - c. realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito del Progetto;
 - d. modifiche nella ripartizione tra i Beneficiari delle Spese Ammesse di un Progetto RSI da realizzarsi in Effettiva Collaborazione, o nella ripartizione dei relativi risultati. Anche qualora tali modifiche non

configurino una Variazione Sostanziale, queste modifiche comportano infatti una diversa ripartizione delle Sovvenzioni Concesse, da approvare mediante il necessario provvedimento amministrativo, e, se riguardano le Imprese, una variazione all'Aiuto concesso da segnalare nel registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 6 della L. n. 234 del 24 dicembre 2012 e ss. mm. e ii..

- e. il subentro di un nuovo Beneficiario nella realizzazione di un Progetto RSI in Effettiva Collaborazione. Tale comunicazione è sempre obbligatoria in quanto le caratteristiche dei Beneficiari e i loro apporti al Progetto RSI sono elementi fondamentali della valutazione, e anche ove tale subentro non configuri una Variazione Sostanziale, comporta comunque una diversa ripartizione delle Sovvenzioni Concesse, da approvare mediante il necessario provvedimento amministrativo. Inoltre il Beneficiario subentrante deve accettare gli obblighi conseguenti tra cui rispondere anche delle somme erogate al Beneficiario originario laddove, successivamente al subentro, si debba procedere alla decadenza totale o parziale della Sovvenzione. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, è consentito il subentro dell'affittuario temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, ferme restando tutte le altre condizioni nonché alla ulteriore condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della procedura;
 - f. aggiornamenti di dichiarazioni rese ai fini del procedimento amministrativo e in particolare quelle rese ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui siano intervenuti eventi che le rendano non più veritiere al fine del mantenimento della Sovvenzione concessa;
 - g. le informazioni e i dati necessari per verificare l'andamento del Progetto e il raggiungimento dei suoi obiettivi, ivi inclusi quelli relativi al periodo successivo all'erogazione del saldo, relativi alla realizzazione effettiva dei risultati, inclusi i relativi impatti economici, occupazionali ed ambientali.
8. Lazio Innova, a seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 7, che devono contenere le motivazioni della modifica e tutte le informazioni o i documenti a corredo previsti per la Richiesta originaria e pertinenti rispetto alla criticità o modifica in oggetto, o ove né abbia comunque evidenza in sede di rendicontazione, replica le procedure di cui all'art. 9 pertinenti rispetto la criticità o modifica in oggetto informando degli esiti la Direzione Regionale, per le opportune valutazioni e provvedimenti. Qualora all'esito di tali procedure, il Progetto o il o i Beneficiari risultassero non ammissibili, il Progetto si collocasse in una posizione non utile in graduatoria, o si verifici un'altra causa di decadenza prevista dall'Avviso, Lazio Innova ne dà comunicazione alla Direzione Regionale per l'adozione del provvedimento di decadenza. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di decadenza, Lazio Innova sospende le eventuali erogazioni altrimenti dovute. In caso di subentro, dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza Lazio Innova e indipendentemente dalle modalità, la Sovvenzione concessa e non erogata è interamente liquidata al Beneficiario subentrante.

Obblighi di tracciabilità, controlli e conservazione dei documenti

9. I Beneficiari e ove tecnicamente possibile l'OdR Cardine Mandatario per loro conto, si obbligano, inoltre:
- a. ad adempiere a tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (come modificata dal D.L. n.187/2010, convertito con Legge n. 217/2010) e in particolare ad utilizzare per le movimentazioni finanziarie inerenti il Progetto i conti correnti dedicati indicati nell'Atto di Impegno;
 - b. a mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al Progetto, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo dedicato e nel garantire la tracciabilità delle Spese Effettivamente Sostenute nel sistema contabile dei Beneficiari;
 - c. a conservare presso i propri uffici, la documentazione riguardante la realizzazione del Progetto per 5 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto dei maggiori termini previsti dalla normativa contabile, fiscale e tributaria applicabile, e in particolare a conservare tutti i documenti giustificativi relativi alle Spese Effettivamente Sostenute sotto forma di originali o di copie autenticate,

o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali;

- d. ad acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio Innova S.p.A., dalla Regione Lazio e dai competenti organismi statali e europei, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Progetto e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito dall'Avviso, anche ai sensi dell'art. 125 del REG SIE.

Obblighi di pubblicità e informazione

10. Le Sovvenzioni concesse sono soggette agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 115 (2) del REG SIE, dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 aprile 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), dall'art. 1 (125-129) della Legge 4 agosto 2017, n. 124, dall'art. 20 della Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996 e, nel caso di Aiuto superiore a 500.000 Euro, a quello previsto dall'art. 9 (1) (c) del RGE con riferimento alle informazioni ivi indicate nell'allegato III. I Richiedenti, nel presentare Richiesta accettano pertanto la pubblicazione, elettronica o in altra forma, ai sensi di tali norme: dei propri dati identificativi e dell'importo della Sovvenzione concessa, del link all'indirizzo internet di cui al successivo comma 11, lettera a) (ii) e della descrizione sintetica del Progetto sovvenzionato fornita dal Beneficiario mediante l'inserimento nell'apposito box del Formulario GeCoWEB.
11. I Beneficiari e l'OdR Cardine Mandatario per loro conto, sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal POR e quindi dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dalla Regione Lazio, attenendosi alle Linee Guida per i Beneficiari in materia di informazione e pubblicità². In particolare:
- entro 3 mesi dalla Data di Concessione e fino almeno alla erogazione del saldo, deve essere fornita una breve descrizione del Progetto, compresa la finalità e i risultati, con evidenza dell'ammontare della Sovvenzione concessa e poi effettivamente erogata, del logo di POR e dei finanziatori (UE, Stato e Regione):
 - su una targa (formato minimo A3), collocata in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della Sede Operativa in cui viene realizzato il Progetto, e
 - sul sito web del Beneficiario, laddove esistente, e comunque su quello dell'OdR Cardine Mandatario;
 - ove i Beneficiari realizzino iniziative inerenti il Progetto sovvenzionato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo POR e dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
 - ove richiesto da Lazio Innova o dalla Regione Lazio, i Beneficiari trasmettono una sintesi del Progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere rese pubbliche dell'amministrazione regionale, previa informativa al Beneficiario.
12. Ai sensi dell'art. 1 (125) della Legge 4 agosto 2017, n. 124, le Imprese Beneficarie sono tenute a pubblicare gli importi concessi e poi effettivamente erogati per effetto del presente Avviso nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Articolo 11 – Modalità di erogazione

1. La Sovvenzione concessa sarà erogata secondo le modalità di seguito indicate:

² Scaricabili dal sito: http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf e contenenti tra l'altro le caratteristiche a cui attenersi per la riproduzione del logo POR e dell'emblema dell'Unione Europea in conformità all' art. 3 e ss. del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 (GUUE L 223/7 del 29.7.2014)

- a. un'anticipazione obbligatoria da richiedersi nella misura minima del 20% e massima del 40% dell'intera Sovvenzione concessa ad un Insieme di Progetti, e garantita da Fidejussione da produrre entro 90 giorni dalla Data di Concessione. Lazio Innova, all'esito delle verifiche sulla Fidejussione rilasciata, provvederà all'erogazione dell'anticipazione;
 - b. erogazioni a Stato Avanzamento Lavori ("SAL") relativamente alle Spese Effettivamente Sostenute per ciascun Progetto alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno (decorsi almeno 3 mesi dalla data di Concessione), da rendicontare, in modo congiunto per tutti i Progetti contenuti in un Insieme di Progetti salvo sia stata nel frattempo presentata la relativa richiesta di erogazione a saldo, rispettivamente entro i due mesi successivi (quindi rispettivamente entro il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 28 febbraio). L'erogazione avviene nel rispetto delle percentuali previste all'art. 5 e fermo restando che l'importo complessivo erogato per SAL e anticipazione non può superare l'80% della Sovvenzione concessa per ciascun Progetto, come eventualmente rideterminata. L'obbligo di presentare tali rendicontazioni trimestrali permane anche nel caso non si abbia diritto ad alcuna erogazione di SAL, che comunque non può essere scomputata dall'anticipazione, in quanto ha funzione di monitoraggio dell'avanzamento dei Progetti e di anticipare parte delle verifiche da effettuarsi sulla richiesta di saldo;
 - c. un'erogazione a saldo a fronte di rendicontazione di ciascun Progetto e del totale delle rispettive Spese Effettivamente Sostenute, da presentarsi entro i termini di cui all'art. 4 (7). L'erogazione avviene nel rispetto delle percentuali previste all'art. 5, se del caso determinando quindi una riduzione della Sovvenzione concessa o già precedentemente rideterminata, fermo restando quanto stabilito per le Variazioni Sostanziali dall'art. 10, commi da 5 a 8. In sede di erogazione di saldo, ove l'anticipazione non debba essere restituita nemmeno in parte, Lazio Innova provvede a restituire la Fidejussione di cui alla lettera a).
2. All'erogazione si applica la compensazione prevista dall'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di DURC irregolare. Le erogazioni relative al Piano di Promozione sono sospese ove non compatibili con il raggiungimento dei rapporti tra importi erogati e concessi con riferimento al totale dei Progetti RSI appartenenti al medesimo Insieme, di cui all'art. 10 (4).
 3. Le richieste di erogazione di SAL e di saldo devono essere trasmesse via PEC successivamente al caricamento della documentazione di rendicontazione sul sistema GeCoWEB, accessibile con le medesime modalità previste per la Richiesta così come le rendicontazioni trimestrali e di saldo. Ai fini del rispetto del termine di presentazione di tali richieste fa fede la data della PEC. La richiesta e la documentazione di rendicontazione è così composta:
 - a. la relazione sullo stato dell'arte del Progetto e sugli obiettivi raggiunti, anche in relazione ai diversi Pacchetti di Lavoro in cui si compone, nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto al Progetto approvato e alla composizione delle Spese Ammesse previste nell'Atto di Impegno, debitamente sottoscritte dai Legali Rappresentanti dei Beneficiari e dall'Esperto LEAR messo a disposizione dall'OdR Cardine Mandatario;
 - b. la richiesta di erogazione e le dichiarazioni con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000) relative al mantenimento dei requisiti generali (appendice 2) e specifici (art. 6) tempo per tempo applicabili, debitamente sottoscritte dai Legali Rappresentanti dei Beneficiari;
 - c. il prospetto riepilogativo delle Spese Effettivamente Sostenute per il Progetto attestato, sotto forma di perizia giurata, da un Revisore Legale, corredato dalla documentazione amministrativa di cui all'Appendice 3 resa in copia conforme all'originale dal Revisore Legale medesimo o dal Legale Rappresentante del Beneficiario.
 4. Le apposite "linee guida per la rendicontazione" pubblicate da Lazio Innova nell'apposita pagina dedicata all'Avviso sul sito www.lazioinnova.it prima della data di Concessione, forniscono i modelli per la richiesta e relative dichiarazioni di cui al precedente comma 3, lettera b), le specifiche tecniche della

documentazione amministrativa di cui all'Appendice 3 e le istruzioni per il corretto caricamento della documentazione di rendicontazione su GeCoWEB.

5. Qualora non risultino rispettati i termini e le modalità di cui ai commi 1 e 3, Lazio Innova invia all'OdR Cardine Mandatario e per conoscenza agli altri Beneficiari interessati, una comunicazione invitandolo ad adempiere entro 30 giorni. Ove tale invito ad adempiere riguardi esclusivamente adeguamenti alla Fidejussione prodotta, Lazio Innova concede ulteriori 30 giorni. Decorsi infruttuosamente tali ulteriori termini, ne dà comunicazione alla Direzione Regionale per le conseguenti determinazioni di decadenza della Sovvenzione concessa.
6. In seguito alla presentazione del Saldo, il Nucleo di Valutazione verifica che il Progetto realizzato non presenta Variazioni Sostanziali, di natura tecnico-scientifica, rispetto a quello approvato, sulla base, tra l'altro, della relazione di cui al comma 3 (a). Tale verifica può essere disposta anche nel corso della realizzazione del Progetto qualora vengano ravvisate potenziali Variazioni Sostanziali di tale natura, in particolare su proposta da Lazio Innova in sede di verifica di SAL. Lazio Innova procederà alle necessarie verifiche di natura amministrativa sui rendiconti di SAL o saldo, anche mediante sopralluogo. Nel caso si verificano Variazioni Sostanziali o altre cause di decadenza della Sovvenzione concessa, Lazio Innova informa la Direzione regionale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti e negli altri casi provvede all'erogazione, se del caso rideterminando la Sovvenzione spettante, dando comunicazione degli estremi del pagamento all'OdR Cardine Mandatario e per conoscenza agli altri Beneficiari.
7. In conformità all'art. 132 (1) del Reg SIE, le erogazioni avvengono entro 90 giorni dalla richiesta di erogazione. Tale termine può essere interrotto nei seguenti casi debitamente motivati, informando l'OdR Cardine Mandatario e per conoscenza agli altri Beneficiari interessati dell'interruzione e dei suoi motivi:
 - a. è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale Irregolarità che incide sulla spesa in questione;
 - b. la richiesta di erogazione di anticipo, SAL o di saldo risulta incompleta o la relazione di cui al precedente comma 3 (a) insufficiente. In tal caso Lazio Innova provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere fornite entro 15 giorni successivi alla richiesta; in mancanza, la verifica di cui al comma 7 sarà effettuata sulla base della documentazione disponibile.

Articolo 12 – Decadenza e recupero della Sovvenzione

1. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, cioè non veritiere e determinanti al fine della concessione o del mantenimento dell'agevolazione, la concessione definitiva della Sovvenzione decade nei seguenti casi:
 - a. mancato rispetto di quanto previsto negli artt. 3 e 7, in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti;
 - b. non sia sottoscritto l'Atto di Impegno nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 10 (1);
 - c. il Progetto oggetto della Sovvenzione sia stato avviato in data antecedente la data di presentazione della Richiesta, ove ciò determini il mancato rispetto dell'effetto di incentivazione come disciplinato all'art. 6 del RGE;
 - d. sia riscontrata una Variazione Sostanziale di cui all'art. 10 (5);
 - e. non sia prodotta, nemmeno a seguito di apposito sollecito ad adempiere, la richiesta di erogazione dell'anticipazione corredata dalla relativa Fidejussione nelle forme e con le modalità previste all'art. 11 (1) (a);
 - f. non siano prodotte, nemmeno a seguito di apposito sollecito ad adempiere, le richieste di erogazione e le rendicontazioni per SAL e saldo nelle forme e con le modalità previste all'art. 11 (1) (b) e (c) e al successivo comma 3, ferma restando la disciplina di cui al successivo comma 5;

- g. i Beneficiari non siano in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per realizzare le attività di Progetto;
 - h. sia accertato l'ottenimento di ulteriori Aiuti o finanziamenti pubblici sul medesimo Progetto, non cumulabili ai sensi dell'art. 5 (6); in tal caso la decadenza può essere parziale fino a portare la Sovvenzione entro i limiti compatibili, salvo il caso in cui incorra un'altra causa di decadenza;
 - i. in applicazione delle previsioni di cui all'art. 10 (4), con riferimento alla sola Sovvenzione riguardante il Piano di Promozione;
 - j. non siano rispettati gli obblighi di cui all'art. 10 (9) in merito alla tracciabilità, controlli e conservazione dei documenti;
 - k. non sia stato rispettato l'obbligo per le Imprese di cui all'art. 10 (12) relativo alla pubblicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio gli importi concessi e poi effettivamente erogati per effetto del presente Avviso o, nemmeno a seguito di apposito sollecito ad adempiere, gli altri obblighi pubblicità e informazione di cui all'art. 10 (10) e (11);
 - l. si siano verificate Irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, da Lazio Innova o altre autorità preposte ai controlli; in tal caso la agevolazione concessa o erogata decade nella misura della rettifica finanziaria applicata in conformità all'art. 31 del Reg. (UE) 480/2014 (GUUE L 138/5 del 13.5.2014);
 - m. non siano stati rispettati gli altri obblighi previsti in capo al Beneficiario dall'Avviso e, conseguentemente, dall'Atto d'Impegno;
 - n. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nell'Avviso.
2. Nei casi di nullità, decadenza o di rinuncia alla Sovvenzione da parte del Beneficiario, Lazio Innova, esperite ove previsto le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmette alla Direzione Regionale la proposta per l'assunzione del relativo provvedimento e per il recupero delle somme erogate e non dovute, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.
 3. Gli importi già erogati e non dovuti devono essere restituiti entro 60 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, maggiorati degli interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di nullità o decadenza. Ove la nullità o decadenza sia disposta per azioni o fatti addebitati al Beneficiario il termine per la restituzione è ridotto a 15 giorni e gli interessi sono calcolati maggiorando il tasso ufficiale di sconto di 500 punti base.
 4. Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova di valutare nuovi casi di decadenza non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Qualora nel rilevare le cause di decadenza emergano profili di responsabilità per danni o penale, Regione Lazio e Lazio Innova si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
 5. La Regione Lazio si riserva altresì, ove gravemente violato il principio della buona fede di cui all'art. 10, commi 4 e 7, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo della Sovvenzione concessa, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 123/98.
 6. La decadenza totale della Sovvenzione di cui al presente Avviso rappresenta un elemento che può essere motivo di esclusione o di penalità nella concessione di altre Sovvenzioni da parte della Regione Lazio al medesimo Beneficiario.

Articolo 13 – Comunicazioni, diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

1. Tutte le comunicazioni previste dall'Avviso si intendono validamente effettuate all'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005). L'indirizzo

PEC dei Richiedenti o Beneficiari iscritti al Registro delle Imprese Italiane è la PEC ivi registrata (una versione "virtuale" della sede legale) ai sensi dell'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n.185/08, convertito nella Legge n. 2/2009. Negli altri casi è l'indirizzo PEC fornita dal Richiedente in sede di Richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dagli stessi formalmente indicato. L'indirizzo PEC di Lazio Innova valido ai fini della procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso è incentivi@pec.lazioinnova.it.

2. Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., via Marco Aurelio, 26/A – 00184 – Roma con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.
3. Il responsabile per le attività delegate a Lazio Innova è il Direttore pro tempore di Lazio Innova S.p.A. o suo delegato. Il responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale.
4. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5 (5) del D.Lgs. 123/98.
5. Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 («**Disciplina Privacy**»), si fa riferimento alla apposita informativa riportata nell'appendice 4.
6. E' garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE")" (2016/C 269/01).

Appendice I – Definizioni

1. «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2. «**Atto di Impegno**»: documento che regola i rapporti fra Lazio Innova e il o i Beneficiari in linea con quanto previsto dall'art. 125, comma 3, lett. c) del REG SIE. L'Atto di Impegno contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. il codice CUP;
 - b. le condizioni per il finanziamento relative al Progetto, compresi i requisiti specifici;
 - c. le Spese Ammesse articolate per Voci con riferimento a ciascun Progetto e, se in aggregazione, per ciascun partecipante;
 - d. i termini per il completamento e la presentazione della rendicontazione di ciascun Progetto;
 - e. gli obblighi e i vincoli in capo ai Beneficiari previsti dalla legge e nell'Avviso, nonché eventuali ulteriori condizioni specifiche.

L'Atto di Impegno deve essere sottoscritto anche dagli Esperti LEAR che devono assumere l'impegno a seguire i Progetti RSI osservando i principi della "Carta europea dei ricercatori" di cui alla Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 (GU UE L75/67 del 22 marzo 2005).
3. «**Autorità di Gestione**» o «**AdG**»: è l'organismo responsabile della gestione del Programma Operativo secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 1, e dall'articolo 125 del REG SIE.
4. «**Beneficiario**»: il soggetto giuridico (l'Impresa, ivi comprese le Aggregazioni Stabili e i Liberi Professionisti, e l'Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza) a cui è concessa la Sovvenzione prevista dall'Avviso, ai sensi dell'art. 2, punto 10) del REG SIE.
5. «**Bilanci**»: per i soggetti privati si intendono i bilanci depositati al Registro delle Imprese Italiano ai sensi dell'art. 2435 del codice civile o, per i soggetti privati non tenuti a tale deposito, le dichiarazioni dei redditi presentate alle autorità fiscali. Per i soggetti pubblici si intendono i rendiconti approvati ai sensi della normativa sulla contabilità pubblica loro applicabile. Per «**Ultimo Bilancio**» si intende l'ultimo bilancio, a seconda dei casi, depositato, presentato o approvato.
6. «**Costo Standard Orario**»: il costo unitario del personale Dipendente ritenuto congruo in fase di valutazione dei Progetti in conformità al D.M. MIUR n. 116 del 24 gennaio 2018 (GURI n. 106 del 9 Maggio 2018) e articolata per tre tipologie di soggetti e tre fasce di costo.

Si precisa che le tre tipologie di soggetti sono da intendersi:

- "Imprese", che comprende qualsiasi Richiedente che non rientra all'interno di una delle due categorie "Università" o "EPR";
- "Università", ovvero i datori di lavoro che applicano CCNL relativo al personale del comparto Università o, nel caso del personale docente e ricercatore delle Università statali, i trattamenti economici stabiliti dal D.P.R. del 15 dicembre 2011, n. 232, in attuazione di quanto previsto dalla Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 8.
- "EPR" (Enti Pubblici di Ricerca): A.S.I. (Agenzia spaziale italiana); C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche); Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste; I.N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica); I.N.D.A.M. (Istituto Nazionale di Alta Matematica); I.N.F.N. (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare); I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia); I.N.R.I.M. (Istituto nazionale di ricerca metrologica); Istituto Italiano di Studi Germanici; O.G.S. (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale); Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche "ENRICO FERMI"; Stazione Zoologica "ANTON DOHRN" e eventuali ulteriori Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MIUR che applicano il CCNL del personale impiegato nei progetti di ricerca e innovazione delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione.

Le tre fasce di costo sono funzione degli specifici livelli di inquadramento contrattuale applicabili per le tre tipologie di soggetti, come rappresentato nella seguente tabella:

Fascia di costo	Imprese	Università	EPR
"Alta"	• Dirigente	• Professore Ordinario	• Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello

			• Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello
“Media”	• Quadro	• Professore Associato	• Ricercatore e Tecnologo di III livello
“Bassa”	• Impiegato • Operaio	• Ricercatore • Tecnico Amministrativo	• Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello • Collaboratore Tecnico (CTER) • Collaboratore Amministrativo

La seguente tabella raffigura i Costi Standard Orari di cui al D.M. MIUR n. 116 del 24 gennaio 2018 (GURI n. 106 del 9 Maggio 2018), integrata per chiarezza con il costo figurativo del Titolare di PMI di cui alla successiva definizione di Dipendente:

Costo Standard Orario	“Imprese”	“Università”	“EPR”
“Alto”	75 €	73 €	55 €
“Medio”	43 €	48 €	33 €
Titolare di PMI	34,7 €	n.a.	n.a.
“Basso”	27 €	31 €	29 €

7. «**Dipendente**»: si intendono tutte le persone fisiche per le quali il Beneficiario è il datore di lavoro che emette cedolino paga e svolge il ruolo di sostituto di imposta.

Nel caso di OdR che sono Enti Pubblici si intendono tali le figure professionali individuate dall'articolo 18, comma 5, della legge 240/2010 e ss.mm.ii. Sono equiparati al personale dipendente anche gli assegnisti di ricerca e i dottorandi. In particolare, i contratti per i quali è ammessa la suddetta equiparazione sono quelli espressamente contemplati dall'art. 22 del citato DM 594 del 2016, e pertanto si tratta di contratti (a) assegnati previo apposito bando, (b) conferiti a studiosi in possesso curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca (con esclusione del personale di ruolo degli organismi di ricerca o delle Università), (c) aventi ad oggetto il conferimento di assegni di ricerca con durata compresa tra uno a tre anni, rinnovabili. I soggetti che conferiscono i contratti suddetti sono le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi della normativa universitaria (DPR 382 del 1980, art. 71, comma 4), l'ENEA e l'Agenzia Spaziale Italiana.

Si intende tale anche il personale distaccato presso il Beneficiario da altro datore di lavoro, ma in questo caso il costo del personale deve essere determinato per trasparenza ovvero la Spesa Ammissibile deve essere Sostenuta Effettivamente dal Beneficiario ma non può risultare superiore all'importo sostenuto dal datore di lavoro che sarebbe stata riconosciuto quale Spesa Ammissibile ove tale altro datore di lavoro fosse il Beneficiario.

Nel caso di PMI, possono rientrare tra le spese del personale i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale, dal Libero Professionista, dall'amministratore e/o socio di PMI non dipendente dell'impresa qualora in possesso, al momento della presentazione della richiesta, di un dottorato di ricerca e di almeno quattro anni di esperienza come ricercatore («**Titolare di PMI**»). In tal caso il costo orario figurativo per l'impegno lavorativo è quantificato in 34,7 Euro³.

8. «**Disciplina Antimafia**»: D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e ss. mm. e ii.
9. «**Domanda**»: l'istanza, redatta in conformità con il modello I di cui all'allegato C all'Avviso, ed inviata via PEC all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it che avvia il procedimento amministrativo disciplinato dall'Avviso.

³ L'importo è definito sulla base del valore annuo fissato in Euro 55.800,00 per un “*experienced researcher*” e rettificato in funzione del “coefficiente Paese” previsto per l'Italia in misura pari a 106.7% e del parametro di 143 ore/mese. FONTE: Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 in the area of Marie Skłodowska-Curie Actions”.

10. «**Fidejussione**»: fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione richiesta maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data di Conclusione del Progetto, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema. Potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014, adattandolo ove necessario.
11. «**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. – c.d. “Codice dell'Amministrazione Digitale” e relative norme tecniche).
12. «**Formulario**»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall'Avviso per la valutazione del Progetto presentato e della richiesta di Sovvenzione. Il Formulario può essere compilato solo on-line attraverso il sistema GeCoWEB.
13. «**GeCoWEB**»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l'accesso ai contributi europei e della Regione Lazio, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it, cliccando sul simbolo del gecko presente sulla home page, oppure all'indirizzo <https://GeCoWEB.lazioinnova.it/>. Il sistema permette la registrazione per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese attraverso la Carta Nazionale dei Servizi – CNS (smart-card o token USB e relativo PIN rilasciato dalle CCIAA o soggetti da loro abilitati) e, per gli altri soggetti, attraverso la propria procedura di registrazione che consentirà di avere le credenziali di accesso alla piattaforma. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina <http://www.lazioinnova.it/GeCoWEB/>.
14. «**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Ai sensi del presente Avviso sono Imprese tutti gli altri Richiedenti e Beneficiari che non rispettano la definizione di Organismi di Ricerca, inclusi i Liberi Professionisti.
15. «**Imprese in Difficoltà**»: in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le Imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
 - a. nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - b. nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - c. qualora l'Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d. qualora l'Impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un Piano di ristrutturazione.
1. «**Irregolarità**»: ai sensi dell'art. 2 (36) del REG SIE, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione, nazionale o regionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.
16. «**Legale Rappresentante**»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi.
17. «**Libero Professionista**»: soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Disciplinare e negli Avvisi per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti.

18. «**Parti Correlate**»: ai fini del presente Avviso si intendono Parti Correlate con il Richiedente o il Beneficiario quelle così definite dalla pertinente normativa contabile, salvo che per i rapporti scaturenti dal Progetto o comunque ivi chiaramente rappresentati. Sono comunque Parti Correlate ai fini del presente Avviso, le Imprese Collegate e le Imprese Associate al Richiedente o al Beneficiario, ovvero facenti parte della stessa aggregazione, e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, siano:
- Legale Rappresentante, amministratore, o socio del Richiedente o Beneficiario;
 - coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale Rappresentante, o amministratore o socio controllante del Richiedente o Beneficiario.

Nel caso di Richiedenti o Beneficiari che siano enti pubblici non si considerano comunque Parti Correlate, i Contraenti individuati tramite le procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale. Nel caso di Aggregazioni Stabili non si considerano Spese sostenute nei confronti di Parti Correlate quelle sostenute in trasparenza ovvero rimborsate dall'Aggregazione Stabile ai soci, nella misura in cui questi le hanno sostenute nei confronti di soggetti che non sono loro Parti Correlate.

19. «**PEC**»: Posta Elettronica Certificata.
20. «**Piccola e Media Impresa**» o «**PMI**»: l'Impresa che soddisfa i requisiti di cui l'Allegato I del RGE (Definizione di PMI) e in particolare, ferme restando le ulteriori disposizioni normative applicabili, le Imprese Autonome che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annue – ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, e le Imprese non Autonome che non superano dette soglie consolidando i dati delle Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese Associate e loro Imprese Collegate. La «**Piccola Impresa**» è la PMI che, fermo il resto, ha i parametri inferiori riportati nella seguente tabella:

Dimensione	Occupati	Fatturato annuo	Totale di bilancio annuo
« Piccola Impresa »	≥10; <50	Max € 10 Mln	Max € 10 Mln
« Media Impresa »	≥50; <250	Max € 50 Mln	Max € 43 Mln

Fermi restando i maggiori dettagli riguardanti le modalità di calcolo previsti nell'allegato I al RGE e nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003):

- gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività);
- se un'Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande Impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
- un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, salvo che nei limitati casi contemplati al comma 2 dell'art. 3 dell'allegato I al RGE⁴.

Un Impresa che non rientra nella definizione di PMI è definita «**Grande Impresa**». Ai fini della classificazione di una Impresa quale PMI, assumono rilievo le seguenti ulteriori definizioni:

- 20.a «**Imprese Collegate**»: in conformità all'allegato I al RGE, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le Imprese tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:

⁴ Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono con una partecipazione in misura pari o superiore al 25% e comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Collegate ai sensi del punto 1) che rientrano nelle seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (*business angels*) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti.

- i. un'Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra Impresa;
- ii. un'Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra Impresa;
- iii. un'Impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- iv. un'Impresa azionista o socia di un'altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- v. le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre Imprese, sono anch'esse considerate Imprese Collegate.

Sono inoltre considerate Imprese Collegate le Imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

- 20.b. **«Imprese Associate»:** in conformità all'Allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le Imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle).
- 20.c. **«Impresa Autonoma»:** qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE.
21. **«Retribuzione Annu Lorda»** o **«RAL»:** la retribuzione dei Dipendenti al netto di premi e straordinari, e degli oneri differiti, ossia il trattamento di fine rapporto e i contributi a carico aziendale, ed emolumenti diretti a far beneficiare il dipendente di vantaggi particolari e supplementari, e quant'altro non di carattere obbligatorio. La RAL determina il costo orario effettivo preso in considerazione per la rendicontazione che riguarda le spese effettivamente sostenute e non i Costi Orari Standard.
22. **«Registro delle Imprese»:** il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio (**«Registro delle Imprese Italiano»**) ovvero il registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.
23. **«Richiedente»:** il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede, direttamente o mediante un mandatario che lo rappresenta, la Sovvenzione prevista dall'Avviso.
24. **«Richiesta»:** la Domanda, la documentazione a corredo della Domanda da inviarsi congiuntamente via PEC e le informazioni fornite tramite GeCoWEB, compresi i documenti ivi caricati, riguardanti i singoli Progetti facenti parte di un Insieme di Progetti. Per **«Data della Richiesta»** si intende la data di finalizzazione del Formulario on-line nella piattaforma GeCoWEB che rende immodificabile il Progetto ivi rappresentato compresi gli allegati, assolvendo le funzioni di cui all'art. 6 (2) del RGE.
25. **«Sede Operativa»:** si intende una unità locale nella quale si realizza l'attività prevista dal Progetto sovvenzionato. Il Beneficiario deve possedere, al più tardi entro la prima richiesta di erogazione, idoneo Titolo di Disponibilità dell'edificio o unità immobiliare adibito a Sede Operativa e questi, sempre entro tale termine, deve avere destinazione d'uso coerente con lo svolgimento dell'attività prevista e risultare munito delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività previste nel Progetto. Nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano, al più tardi entro la prima richiesta di erogazione, tale Sede Operativa deve risultare ivi iscritta ovvero, per i Liberi Professionisti, tale Sede deve risultare dalla più recente "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA" inviata all'Agenzia delle Entrate (modello AA9).

26. «**Settori Esclusi**»: i settori di attività economica esclusi ai sensi dell'art. 1 (Campo di applicazione) e ai sensi dell'art. 13 del RGE, delle attività finanziarie e assicurative (Sez. K ATECO) e delle attività immobiliari (Sez. L ATECO). Non possono essere concessi aiuti ad imprese operanti (i) nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, (ii) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato I del TFUE), (iii) nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi previsti ai sensi dell'art. 1 del RGE e dell'art. 1 del Reg. 1407/2013; in particolare, con riferimento al precedente punto (iii), potranno beneficiare del sostegno le sole imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la cui attività non deve essere collegata al conferimento da parte del produttore agricolo. Sono inoltre escluse:
- le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
 - la produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni di cui al presente punto non si applicano qualora l'attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa;
 - la fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il Progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile;
 - il gioco di azzardo e la pornografia;
 - il settore informatico - ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettronici specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da (a) a (d), oppure
 - il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, oppure
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
 - con riferimento al settore delle scienze della vita: il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici;
 - le ricerche che utilizzano tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato IA, parte I della Dir. 2001/18/CE⁵, finalizzate alla creazione varietale o alla selezione animale per l'impiego in agricoltura.
27. «**Spese Ammesse**»: voci di spesa ritenute ammissibili al termine della procedura di istruttoria e valutazione, sulle quali è calcolato la Sovvenzione concessa.
28. «**Spesa Effettivamente Sostenuta**»: la Spesa Ammessa inerente il Progetto ritenuto ammissibile sostenuta dal Beneficiario e correttamente rendicontata, giustificata da fattura o documento contabile equivalente («Titolo di Spesa») ad esso intestato che risulti interamente pagata da parte del Beneficiario nel rispetto della Disciplina Tracciabilità e a mezzo bonifico bancario, ricevuta bancaria, RID, SDD (Sepa Direct Debit), nonché, solo nei casi espressamente previsti, con carta di credito/bancomat intestata al Beneficiario con delega al Legale Rappresentante o altro dipendente dell'Impresa e relativo addebito bancario.
29. «**Titolo di disponibilità**»: qualsiasi titolo, la cui scadenza non sia inferiore alla durata del Progetto, di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile con immissione nel possesso/detenzione.

⁵ Parte I dell'allegato IA della direttiva 2001/18/CE:

“Le tecniche di modificazione genetica di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera a), comprendono tra l'altro:

- tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua;
- tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento;
- fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali.”

Alla data in cui è richiesto dall'Avviso il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art.18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro. Nel caso degli Enti Pubblici l'esistenza di idoneo Titolo di Disponibilità, della destinazione d'uso coerente e delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività previste nel Progetto, può essere desunta da consolidate situazioni di fatto.

Appendice 2 - Requisiti di ammissibilità generali

I. Requisiti da possedere dalla Data di Domanda fino alla data di erogazione del saldo:

- a. Non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50⁶ ovvero:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Tale requisito deve essere posseduto da tutte le persone fisiche identificate dalla norma, diverse a seconda della tipologia di Richiedente e Beneficiario, a titolo esemplificativo si tratta del:

- il Libero Professionista medesimo, se il Richiedente o Beneficiario è un Libero Professionista;
- il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
- tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una società in nome collettivo (S.N.C.);
- tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);
- l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente o Beneficiario con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L., S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente o Beneficiario con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;

⁶ Non si intendono tali i Reati che siano stati depenalizzati, quando è intervenuta la riabilitazione, che siano dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da c) a e) nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda, qualora il Richiedente o Beneficiario non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- il responsabile unico del procedimento (RUP) o il dirigente del servizio (dipartimento, etc.) cui la Sovvenzione è destinata o comunque riferibile, per gli Enti che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a e).

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Legale Rappresentante di ogni singolo Richiedente potrà dichiarare, per quanto a sua conoscenza, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera i), sottoscrivendo tale dichiarazione con Firma Digitale, anche con riferimento agli altri Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rilevanti per il Richiedente.

- Non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9 (2) (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche.
- Non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova SpA, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente. Non rientrano in questa fattispecie, nel caso di Richiedente che sia Ente Pubblico, i contratti stipulati a seguito di procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale.
- Non operare o andare ad operare per effetto del Progetto nei Settori Esclusi.
- Non avere ottenuto altri Aiuti sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al cumulo di cui all'art. 5 (6) dell'Avviso.
- Non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana.

2. Requisiti da possedere dalla Data di Domanda fino alla scadenza del quinto anno successivo alla data di erogazione del saldo

- Non essere oggetto di una procedura di recupero dei fondi strutturali e di investimento europei per effetto di una rilocalizzazione al di fuori dell'area interessata dal programma dell'attività produttiva sostenuta, né trovarsi nelle condizioni che determinano tale procedura.

3. Requisiti da possedere dalla Data di Domanda fino alla Concessione dell'Aiuto

- Aver restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da parte delle autorità statali e regionali, non per effetto di una decisione della Commissione Europea.
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii. e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

4. Requisiti da possedere ai fini della Concessione dell'Aiuto e fino alla erogazione del saldo:

- Insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla Disciplina Antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, della medesima Disciplina.
- Possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti.

- c. Osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare (i) la Disciplina sulla Sicurezza del Lavoro e le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di: (ii) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) salute e sui luoghi di lavoro; (iv) inserimento dei disabili; (v) pari opportunità; (vi) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vii) tutela dell'ambiente.

5. Requisiti da possedere dalla data della prima erogazione e fino all'erogazione del saldo:

- a. Possedere la o le Sedi Operative nel territorio della regione Lazio ove realizzare le attività previste nel Progetto, ed essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per realizzare tali attività. Nel caso di soggetti che non sono OdR tale o tali sedi operative devono risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese Italiano.
- b. Non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, avendo restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf").

6. Richiedenti non soggetti alla legislazione italiana:

- a. devono possedere requisiti equipollenti a quelli previsti nella presente appendice e nell'Avviso secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Appendice 3 - Norme generali sulle Spese Ammissibili e relativa documentazione tecnico-amministrativa

1. Tutte le Spese Ammissibili per poter essere Ammesse e quindi riconosciute come Effettivamente Sostenute, devono:
 - a. essere direttamente afferenti al Progetto e congrue, ovvero a prezzi di mercato, ragionevoli, giustificate e rispettare il principio della sana gestione finanziaria, con particolare riguardo alla economicità ed efficienza (condizioni economicamente convenienti in termini di rapporto qualità/prezzo cd. “*value for money*”), che può essere dimostrata utilizzando le normali pratiche di impresa, anche proporzionalmente all’entità delle stesse, come ad esempio mediante analisi di mercato, analisi comparative delle alternative, confronti tra più preventivi (metodo, quest’ultimo, raccomandabile per l’acquisto di beni e servizi con caratteristiche tecniche e qualitative standardizzate). Devono essere rispettate le normative applicabili per Legge, in particolare quelle in materia di contratti pubblici;
 - b. essere relative a impegni assunti successivamente alla Data di Richiesta, ad eccezione di eventuali spese connesse all’acquisto di terreni, alla realizzazione di studi di fattibilità e alla progettazione, che comunque devono essere sostenute successivamente al 31 dicembre 2013. Saranno pertanto considerate inammissibili le spese i cui impegni (ove non condizionati all’ottenimento della Sovvenzione) o, in loro mancanza, i pagamenti siano precedenti alla data di finalizzazione del Formulario, sempre che tali spese inammissibili non siano di portata tale da rendere inammissibile l’intero Progetto a causa del mancato rispetto dell’effetto di incentivazione come disciplinato all’art. 6 del RGE;
 - c. essere realizzate e pagate entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di erogazione di saldo e della relativa rendicontazione. In caso di leasing finanziario, da intendersi tale ove preveda l’obbligo del riscatto a prezzi presumibilmente inferiori al valore residuo, sono ammissibili solo i canoni fatturati e pagati entro tale termine, sempre qualora non superino il valore dei beni sottostanti come fatturati dal fornitore alla società di leasing.
2. Non sono comunque Spese Ammissibili:
 - a. le spese derivanti da autofatturazione da parte del Beneficiario;
 - b. le spese sostenute nei confronti di Parti Correlate;
 - c. le spese per leasing su beni venduti dal Beneficiario medesimo (leasback) o da una sua Parte Correlata;
 - d. le spese per mezzi di trasporto targati;
 - e. i beni usati a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il prezzo è inferiore a quello di beni simili nuovi, (ii) il bene, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo pubblico (nazionale o europeo), come attestato dal venditore e (iii) l’acquisto avvenga a prezzo di mercato;
 - f. l’IVA, a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest’ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile;
 - g. qualsiasi onere di natura finanziaria;
 - a. i costi relativi a multe, penali, ammende e sanzioni pecuniarie;
 - a. tutte le altre spese che non siano definite Spese Ammissibili e quindi effettivamente Ammesse nell’ambito del Quadro Economico Previsionale dell’Investimento per la realizzazione del quale è stata concessa la Sovvenzione.
3. Ove espressamente e strettamente pertinenti al Progetto sono ammissibili l’imposta di registro e ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale, assicurativo nel limite in cui non sia recuperabile dal Beneficiario.
4. Tutte le Spese Effettivamente Sostenute devono rispettare le previsioni dell’art. 7 dell’Avviso e inoltre devono:

- a. essere espressamente e strettamente attinenti all'Investimento per la realizzazione del quale è stata concessa la Sovvenzione oggetto dell'Avviso, rientrare nelle Spese Ammesse, anche a seguito delle loro modifiche o variazioni come disciplinate all'art. 10, commi da 5 a e 8 e comunque rispettare quanto previsto nella presente Appendice;
- b. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ...), datati successivamente alla Data della Richiesta, fatte salve le limitate eccezioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera d) dell'Avviso, da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento. Fanno eccezione le transazioni che secondo usi di mercato universalmente riconosciuti non prevedono la forma di contratto scritto (a titolo esemplificativo e non esclusivo: acquisti in esercizi commerciali o mediante siti di e-commerce, cd. *business to consumer*, taxi, etc.). Per il costo del personale dipendente, ovvero quello sostenuto dai Beneficiari per effetto di un contratto di lavoro, compresi quelli sostenuti mediante assegni di ricerca o altri rapporti di lavoro assimilabili (che comportano il versamento diretto di contributi previdenziali da parte del Beneficiario), l'atto giuridicamente vincolante è il contratto di lavoro, ove tale personale sia appositamente ed esclusivamente dedicato al Progetto come risultante da tale contratto, oppure, negli altri casi, un ordine di servizio o un atto di organizzazione equivalente. La documentazione di gara costituisce parte dell'atto giuridicamente vincolante, per le spese per cui sono applicabili le Leggi in materia di contratti pubblici.
- c. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale e in particolare essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (Titoli di Spesa) da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, i quantitativi prestati o forniti e i relativi prezzi unitari e totali. Per il costo del personale dipendente il Titolo di Spesa è la busta paga corredata dal *time report* (il solo *time report* per i Titolari di PMI). Per il costo del personale dipendente non assunto con un incarico a tempo parziale dedicato al Progetto, il costo orario è calcolato dividendo la Retribuzione Lorda Annuale (RAL) - al netto di premi, straordinari ed emolumenti diretti a far beneficiare il dipendente di vantaggi particolari e supplementari, e quant'altro non di carattere obbligatorio - per 1.560 ore, per i datori di lavoro che sono enti pubblici, o 1.720 ore negli altri casi, come stabilito all'art. 68 bis comma 2 del Reg SIE;
- d. essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme contabili nazionali;
- e. essere pagate in modo conforme alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217 del 2010), ed esclusivamente mediante uno dei mezzi di pagamento di seguito indicati:
 - i. bonifico bancario (o SCT - Sepa Credit Transfer),
 - ii. ricevuta bancaria,
 - iii. RID (o SDD - Sepa Direct Debit),
 - iv. per le sole spese di viaggio o missione, carta di credito/bancomat aziendale intestata al Beneficiario utilizzata dal suo Legale Rappresentante o su sua delega da un dipendente del Beneficiario.

Tutti i pagamenti devono risultare addebitati su conti correnti bancari o postali intestati al Beneficiario. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma. Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate, ad esempio tramite assegni bancari o per cassa, non sono considerate ammissibili.

- f. essere comunque conformi a quanto stabilito nell'Avviso.

Documentazione tecnica amministrativa da produrre in sede di richiesta

5. La documentazione tecnica da produrre obbligatoriamente in sede di richiesta, a supporto della valutazione di ammissibilità, congruità e pertinenza delle Spese, è la seguente:
 - a. per le spese del personale Dipendente, da valorizzare in via preventiva in misura non superiore ai Costi Standard Unitari: i *curriculum vitae* riportanti il pertinente inquadramento, dei Dipendenti di fascia "alta"

- e “media”, dei Titolari di PMI e, comunque, degli Esperti LEAR e dei coordinatori scientifici del Progetto RSI o dei singoli WVP in cui è articolato;
- b. nel caso di beni materiali usati, beni immateriali e software appositamente acquistati da terzi per il Progetto: perizie di stima redatte da tecnici qualificati contenenti tutti gli elementi che hanno condotto a tale stime;
- c. nel caso di ammortamenti o canoni su beni già nella disponibilità del Beneficiario: il valore ammortizzabile e le aliquote fiscali di ammortamento (o il canone annuo), le previsioni di utilizzo e relativi calcoli di attribuzione del costo al Progetto. Nel caso di beni non già nella disponibilità del Beneficiario, tali informazioni vanno integrate dalla stima o preventivi del costo di acquisto ammortizzabile. In ogni caso il periodo di utilizzo potrà decorrere solo a partire dalla data del primo impegno giuridicamente vincolante relativo al Progetto (successivo alla data di finalizzazione del formulario su GeCoWEB);
- d. per le spese di consulenza o per servizi e inclusa la ricerca contrattuale:
- i. preventivi dettagliati di spesa con la specifica, nel caso di consulenze a giornata (“personale non dipendente” nella classificazione GeCoWEB), delle figure professionali che svolgeranno la consulenza, relativi ruoli e impegno temporale previsto;
 - ii. il curriculum vitae con in evidenza le attività svolte maggiormente attinenti all’incarico negli ultimi 5 anni. Nel caso di incarichi conferiti a persone giuridiche e che prevedono numerose risorse professionali coinvolte o servizi standard, possono essere prodotti i soli curriculum vitae dei responsabili della commessa e delle altre principali figure previste ma, così come nel caso di servizi standard, vanno prodotte le referenze e una descrizione dell’organizzazione (cd. *company profile* recante numero di addetti, fatturato specifico, dotazioni tecniche se rilevanti, etc.);
- e. in alternativa, laddove si tratti di beni o servizi standard e largamente diffusi sul mercato, il Richiedente può fornire indicazioni dettagliate sulle distinte tecniche e i prezzi tali da consentire di riscontrarle con facilità da listini o prezzari pubblicati su internet.
6. Resta dovere dei Richiedenti presentare qualsiasi ulteriore informazione e documento ritenuto utile per la valutazione della pertinenza e della congruità delle Spese Ammissibili del Progetto (analisi di mercato, analisi comparative delle alternative, confronti tra più preventivi, etc.). Tale valutazione si basa su quanto fornito, ivi incluse le indicazioni relative alle modalità di riscontro.

Documentazione amministrativa da produrre in sede di rendiconto

7. I documenti di cui alle lettere b) (contratti), c) (Titoli di Spesa) ed e) (prove dell’avvenuto pagamento) del paragrafo 4 costituiscono la documentazione contabile da produrre in sede di rendicontazione e a tal fine, tranne il caso in cui sia oggettivamente impossibile con riferimento alle prove dell’effettivo pagamento di cui alla lettera e), devono riportare il codice CUP (Codice Unico di Progetto) indicato nell’Atto di Impegno. Fino a quando il codice CUP non è disponibile tale documentazione deve chiaramente consentire di ricondurre le spese al Progetto, ad esempio riportando il numero identificativo del Formulario generato da GeCoWEB.
8. i Titoli di Spesa (fatture, buste paga o titoli equipollenti), ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui all’art. 6, comma 4 dell’Avviso, dovrà essere apposto in originale, prima di essere riprodotti per le rendicontazioni, la seguente dicitura⁷:

“POR FESR LAZIO 2014/2020 – REGIONE LAZIO
 Avviso pubblico
 Codice CUP o Numero protocollo
 Spesa rendicontata imputata al Progetto: euro...”

⁷ La dicitura deve essere apposta sul documento originale e solo in seguito si può procedere alla predisposizione della copia conforme. Per copia conforme all’originale si intende la fotocopia del documento originale sul quale viene apposta la dicitura “copia conforme all’originale” e quindi Firma Digitale del Revisore Legale o del Legale Rappresentante dell’Impresa Beneficiaria.

In alternativa all'apposizione di tale dicitura e fermo restando l'obbligo di riportare il CUP nei documenti originali, il Beneficiario deve rilasciare una apposita dichiarazione con cui si impegna a non presentare ad altra Pubblica Amministrazione i medesimi Titoli di Spesa ai fini dell'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche non dichiarate a Lazio Innova con il Modello 3 di cui all'Allegato C all'Avviso e i successivi aggiornamenti, e da questa giudicate compatibili. E' causa di decadenza della Sovvenzione concessa l'accertamento, anche a partire dai dati contenuti nel registro nazionale degli Aiuti di cui all'art. 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012 n.234 e ss.mm.ii., l'ottenimento di ulteriori Aiuti non dichiarati e non cumulabili ai sensi dell'art. 4, comma 3, sulle medesime Spese Effettivamente Sostenute.

Appendice 4 – Informativa ai sensi della Disciplina Privacy

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

Ai sensi dell'art. 13 della Disciplina Privacy (Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali), all'atto della raccolta dei dati personali Lazio Innova S.p.A. ("Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati.

- A.** I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti, anche mediante strumenti informatici (es. piattaforma GeCoWeb) e telematici, tramite:
- l'inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
 - la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);
 - Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa e operativa e al quale la presente informativa è da intendersi estesa.

I Vostri dati saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.

- B.** I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità e in virtù delle seguenti basi giuridiche:
1. per l'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Lazio Innova S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l'attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);
 2. per dare esecuzione a misure pre-contrattuali e a contratti dei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);
 3. per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell'Avviso e dei risultati delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l'Avviso fa parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese Beneficitarie;
 4. per la realizzazione di studi condotti con finalità statistiche e/o di valutazione degli effetti delle misure di sostegno alle imprese implementate da Lazio Innova S.p.A. Si precisa che la realizzazione di tali studi potrà comportare l'associazione al Vostro profilo di informazioni relative alla Vostra situazione economica attraverso la consultazione di banche dati pubbliche;
 5. per altre finalità gestionali e organizzative.

Con riferimento al punto B1, il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, pertanto il loro conferimento costituisce condizione necessaria per la presentazione della domanda e il mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione della domanda.

Con riferimento al punto B2, il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Con riferimento al punto B3, il trattamento dei Vostri dati personali avverrà solo in seguito al rilascio di un Vostro esplicito consenso. Si precisa che il mancato rilascio di tale consenso non avrà alcuna conseguenza negativa sulla presentazione della domanda e sulla valutazione della stessa.

Con riferimento ai punti B4 e B5, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento con riferimento rispettivamente alla verifica dell'efficacia delle misure implementate e all'accertamento, alla difesa e all'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria.

C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire, mediante l'adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali.

D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione dei dati.

I Vostri dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale formalmente autorizzato al trattamento, nell'ambito delle proprie mansioni e nei limiti di quanto strettamente necessario all'esatto svolgimento delle attività alle quali è preposto.

Inoltre per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Lazio Innova S.p.A. potrà comunicare tali dati a:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- Enti o Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
- Enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
- Titolari di Partita IVA, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l'attivazione di fondi pubblici;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.);
- professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tali soggetti esterni possono trattare dati personali, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento specificamente nominati dal Titolare in conformità a quanto previsto dall'Art. 28 del GDPR, oppure in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.

I dati anagrafici e le informazioni in ordine alla valutazione della Domanda agevolativa e ai relativi esiti saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso Lazio Innova, nonché sul sito internet di Lazio Innova, sul sito dell'USR e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

Previo rilascio di un Vostro consenso esplicito, i dati anagrafici e le informazioni relative agli esiti del bando potranno essere pubblicati su riviste specifiche di settore.

E. I Vostri dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui al punto B, e in particolare:

- fino al 2027, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e fatta salva l'estensione ivi prevista in caso di procedimento giudiziario o richiesta debitamente motivata da parte della Commissione UE, anche nel caso non intervenga la concessione;
- per tutta la durata del periodo di investimento e un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di disinvestimento, ove superiore al periodo di cui al punto precedente, in conformità all'art. 2220 del codice civile ovvero per la maggior durata prevista dall'art. 22, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 in caso di accertamenti fiscali.

F. Diritti di cui al Capo III del GDPR.

Informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento garantisce agli interessati la possibilità di esercitare in qualunque momento i seguenti diritti:

- diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
- diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la rettifica e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

- diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la limitazione del trattamento dei dati;
- diritto di ricevere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo qualora ritengano che il trattamento dei dati personali che li riguardano non sia conforme al Regolamento.

Tali diritti potranno essere esercitati in forma gratuita presso l'indirizzo di seguito indicato:

Lazio Innova S.p.A. - Via Marco Aurelio, 26A - 00184 ROMA,

oppure inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica: incentivi@pec.lazioinnova.it.

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via Marco Aurelio 26A - 00184 Roma.

Lazio Innova S.p.A. ha designato come responsabile per la protezione dei dati (DPO) l'avv. Agostino Clemente contattabile all'indirizzo email dpo@lazioinnova.it.

Per maggiori informazioni in merito al trattamento dei Vostri dati personali, Vi invitiamo a contattare il Titolare o il DPO agli indirizzi email sopra indicati.